

NUMERO
SPECIALE

BOLLETTINO

24 PAGINE
LIRE 12

*di informazione e documentazione
del Ministero per la Costituente*

Anno II - N. 15
Si pubblica ogni 10 giorni

Roma, 30 maggio 1946

24 pagg. - L. 12
Spedizione in abbon. post.

IN QUESTO NUMERO:

**La nuova
Costituzione giapponese**

★ ★

La legge elettorale francese

★ ★

**L'organizzazione della
attività sociale in Svezia**

★ ★

**RIORDINAMENTO SCOLASTICO IN GB ★ DIBATTITI
SULLA COSTITUZIONE ED IL REFERENDUM IN
FRANCIA ★ GEOGRAFIA DEL REFERENDUM
FRANCESE ★ IL CONGRESSO NAZIONALE DELLE
PROVINCIE D'ITALIA ★ RASSEGNE DEI LIBRI E
DELLA STAMPA ★ VOTI - PROPOSTE - OPINIONI**

NOTIZIARIO

ESTERO

Le elezioni in Cecoslovacchia

Domenica 26 maggio si sono svolte in Cecoslovacchia le elezioni generali politiche. La giornata è trascorsa calma. Tutte le precauzioni erano state prese per preservare il segreto delle operazioni di scrutinio. Allo spoglio delle schede nella capitale erano presenti gli ambasciatori britannico ed americano e molti giornalisti stranieri. Ciascun elettore era munito di cinque schede, una per ognuno dei quattro partiti e una in bianco per chi volesse astenersi dal voto. I risultati ufficiali delle elezioni sono i seguenti.

Boemia, Moravia e Slesia: comunisti 2.205.658 voti (40%); socialisti nazionali (di Benes) 1.298.917 (23%); popolari cattolici 1.110.920 voti (18%); socialdemocratici 855.771 (16%).

Slovacchia: democratici (cattolici e moderati) 988.275 voti (60%); comunisti 490.257 (33%); slovacco sociali (cattolici di sinistra) 67.575; laburisti 49.983. Si apprende che l'attuale Governo resterà in carica fino al 16 giugno prossimo, giorno in cui verrà insediato il Gabinetto di nuova formazione. Nello stesso giorno il Presidente Benes rassegnerà la dimissioni e il Parlamento designerà l'uomo che dovrà coprire la suprema carica. Circa il nuovo Governo si ritiene che esso risulterà formato dai tre partiti comunista, socialdemocratico e socialista nazionale che precedentemente alle

Il nuovo Governo giapponese

Shigeru Yoshida, nominato il 16 maggio Primo Ministro giapponese, tentava subito di formare il Governo; ma in un primo tempo i suoi tentativi sono falliti a seguito di una dimostrazione di oltre 1.300.000 persone intorno al Palazzo Imperiale a Tokio, avente lo scopo di chiedere più viveri ed un governo democratico. Soltanto il 20 Yoshida riusciva a formare il nuovo Gabinetto, che è composto di 5 liberali, 4 indipendenti e 4 progressisti. Il Primo Ministro Yoshida (liberale) terrà anche il portafoglio degli affari esteri, l'indipendente *Seiichi Ohmura* il portafoglio degli interni e il liberale *Tanzan Ishibashi* quello delle finanze. L'ex Primo Ministro, barone *Kijuro Shidehara* (progressista) è uno dei quattro ministri senza portafoglio. Il gen. Mac Arthur ha dato la sua approvazione alla nomina dei nuovi ministri.

La campagna elettorale in Francia

Il Ministero degli Interni ha comunicato che i candidati alla Costituente sono 3.000. I principali gruppi che presentano candidati in tutte le circoscrizioni sono 5: Partito Comunista, Partito Socialista, Movimento Repubblicano Popolare, Partito Repubblicano della Libertà e Raggruppamento della Sinistra Repubblicana. Altre liste sono state presentate da una frazione secessionista del Partito Socialista, dai comunisti internazionali, dal Partito dei Diritti dell'Uomo e dal Partito della Miseria.

La formazione del Governo olandese

La Regina Guglielmina ha incaricato il dott. *Beel*, esponente del Partito Cattolico olandese, già Ministro degli Interni nell'ultimo Gabinetto, di formare il nuovo Governo.

Elezioni municipali in Turchia

Il 26 maggio si sono svolte in Turchia le elezioni municipali. Sembra che il nuovo Partito Democratico, che figura all'opposizione, abbia avuto un certo seguito nella sua campagna di astensione dal voto.

Una nuova Costituzione per Ceylon

George Hall, ministro britannico delle colonie, ha comunicato ai Comuni che è stato emanato il 15 maggio un Ordine in Consiglio contenente la nuova Costituzione per l'isola di Ceylon.

Secondo tale Costituzione, l'attuale Consiglio di Stato verrà sostituito da un Parlamento composto di una Camera e di un Senato. Il Parlamento avrà pieni poteri, eccetto che per le questioni relative alla difesa, alla politica estera e alla modificazione della Costituzione. Queste ultime dovranno essere sottoposte all'approvazione del Governatore che funzionerà come rappresentante del Re. Questa clausola riguarda pure le leggi dirette contro una qualsiasi minoranza politica o religiosa o che prevedano una restrizione della libertà di culto o la modificazione della costituzione interna di una qualsiasi comunità religiosa.

Verrà istituito inoltre un Gabinetto che sarà incaricato delle direttive generali e del controllo dell'amministrazione dell'isola e sarà collettivamente responsabile di fronte al Parlamento di Ceylon.

Il Consiglio di Stato di Ceylon aveva già precedentemente approvato con 51 voti contro 3 tale Costituzione. Il Governo britannico spera che la Costituzione sarà ora approvata anche dal popolo di Ceylon ed è favorevole a che sia attribuito all'isola, nel più breve termine possibile, lo status di *dominion*.

Nuovo Presidente della Repubblica di Colombia

I risultati definitivi delle elezioni presidenziali svoltesi in Colombia il 5 maggio sono i seguenti: *Mariano Ospina Perez*, 523.000 voti; *Gabriel Turbay*, 401.000 voti; *Jorge Eliecer Gaitan*, 332.000 voti.

Il nuovo Presidente *Ospina Perez* ha 55 anni; ingegnere e professore, egli è stato ministro dei lavori pubblici e direttore della Federazione nazionale dei produttori di caffè. Secondo la Costituzione, egli eserciterà le sue funzioni a partire dal 7 agosto prossimo per un periodo di 4 anni. Egli ha espresso l'intenzione di costituire un governo di unione nazionale. Si sa d'altra parte che egli si interessa particolarmente alle questioni economiche e sociali e che è assai attaccato ai principi delle encicliche di Leone XIII e di Pio XI.

Il nuovo progetto inglese per l'India

Un nuovo progetto per l'autogoverno dell'India è stato reso noto il 16 maggio dal Primo Ministro *Attlee* alla Camera dei Comuni. Il progetto è stato elaborato dai tre ministri del Gabinetto facenti parte della missione governativa in India - *Lord Pethick Lawrence*, *Sir Stafford Cripps* e *A. V. Alexander* - e consta dei seguenti sei punti:

1) Sarà creata una *Unione dell'India*, composta dell'India britannica e degli Stati principeschi. L'Unione avrà competenza per gli affari concernenti la politica estera, la difesa regionale e le comunicazioni, e avrà anche i poteri per disporre delle finanze necessarie alla realizzazione dei compiti sopraindicati.

2) L'Unione avrà un organo esecutivo e un organo legislativo composti dei rappresentanti dell'India britannica e degli Stati principeschi. Ogni questione che riguardi un problema importante attinente a diverse comunità (cioè le comunità religiose) richiederà, per la sua approvazione, la maggioranza dei rappresentanti presenti e votanti di ciascuna delle due maggiori comunità (il Partito del Congresso e la Lega mussulmana) e inoltre la maggioranza di tutti i membri presenti e votanti.

3) Tutti gli affari non rientranti tra quelli di competenza dell'Unione saranno lasciati alle provincie.

4) Lo stesso vale per gli Stati principeschi, i quali conserveranno l'amministrazione di tutti gli affari che non siano passati alla competenza dell'Unione.

5) Le provincie saranno libere di formare gruppi con propri organi esecutivi e legislativi e ciascun gruppo di provincia potrà determinare gli affari provinciali che saranno amministrati in comune.

6) Le Costituzioni dell'Unione e dei gruppi di provincie potranno contenere delle clausole per cui ogni provincia potrà chiedere, con un voto di maggioranza della sua Assemblea legislativa, la revisione delle disposizioni costituzionali dopo trascorso un periodo iniziale di 10 anni e in seguito, ad intervalli di 10 anni.

La missione del Gabinetto britannico ha dichiarato che non era suo compito stabilire i dettagli della futura Costituzione, compito che invece spettava alla nuova Assemblea Costituente che sarà formata dai rappresentanti di tutte le comunità indiane. La missione ha anche ribadito la necessità di formare subito un Governo provvisorio, appoggiato dai principali partiti politici.

Il viceré *Lord Wavell*, spera di poter formare al più presto tale Governo ed ha l'intenzione di affidare tutti i ministeri, compreso il ministero della guerra, ad uomini politici indiani che godano la fiducia del popolo.

Cambio della moneta in Ungheria

Il 24 maggio il Governo ungherese ha annunciato un piano per il risanamento monetario mediante la sostituzione del pengo con la nuova moneta - il *forino ungherese* - che sarà stabilizzata. Il cambio della moneta avverrà il 1. agosto prossimo. E' da notare che in tempi normali il pengo valeva un quinto di dollaro ed ora è quotato liberamente a 10 milioni contro 1 dollaro.

La nuova Costituzione giapponese

Nel mese di marzo di quest'anno è stato pubblicato il progetto della nuova Costituzione giapponese.

Imposta dal profondo rivolgimento degli spiriti che la disfatta ha indotto in tutto il popolo, e voluta dal Comandante Supremo, gen. Mac Arthur, la nuova Costituzione condurrà il Giappone sulla strada della operante democrazia che oramai quasi tutti i popoli percorrono, o cominciano a percorrere.

Il progetto presenta più aspetti di grande interesse politico e tecnico, sui quali torneremo più tardi, quando, cioè, sarà stato approvato dalla Dieta e, come sembra, dal popolo con un referendum.

Ne pubblichiamo intanto la traduzione integrale del testo in lingua inglese, cortesemente fornito dall'U.S.I.S. (United States Information Service).

Il progetto, è stato redatto in esecuzione del seguente

RESCRITTO DELL'IMPERATORE CHE ORDINA LA REDAZIONE DI UNA NUOVA COSTITUZIONE

In conseguenza della accettazione da noi fatta della Dichiarazione di Potsdam, secondo la quale la forma definitiva del Governo giapponese deve essere stabilita dalla volontà, liberamente manifestata, del popolo giapponese, io sono pienamente compreso della forte coscienza di giustizia della nostra nazione, della sua aspirazione a condurre una vita pacifica e a diffondere la luce della cultura, nonché del suo fermo proponimento di rinunciare alla guerra e di promuovere l'amicizia con tutti i paesi del mondo.

E' quindi mio desiderio che la Costituzione del nostro Impero sia radicalmente riveduta in base alla volontà di tutto il popolo e al principio del rispetto dei diritti umani fondamentali.

Ordino quindi con la presente che le autorità competenti del mio Governo compiano secondo il mio desiderio i loro sforzi maggiori per il conseguimento di questo fine.

Il 6 marzo è stata pubblicata la seguente

DICHIARAZIONE DEL GENERALE MAC ARTHUR

E' con un senso di profonda soddisfazione che posso oggi annunciare la decisione dell'Imperatore e del Governo del Giappone di sottoporre al popolo giapponese una Costituzione nuova e illuminata, che ha la mia piena approvazione. Questo testo è stato redatto dopo accurate ricerche e frequenti colloqui fra membri del Governo giapponese e questo Quartier Generale, secondo le mie direttive iniziali.

Dichiarata con sue stesse parole legge suprema del Giappone, la Costituzione pone la sovranità interamente nelle mani del popolo.

Essa instaurerà l'autorità governativa, investendo del potere predominante una legislatura elettiva, rappresentante del popolo, ma con un freno adeguato al suo potere nonché ai poteri esecutivo e giudiziario, per garantire che nessuno di essi diventi autocratico o arbitrario nell'amministrazione degli affari dello Stato.

Tale Costituzione lascia il trono senza autorità di Governo e senza proprietà di stato, soggetto alla volontà del popolo, simbolo dell'unità del popolo. Dà e garantisce al popolo le libertà umane fondamentali, corrispondenti al massimo livello del pensiero illuminato.

Spezza per sempre le catene del feudalismo e vi restituisce la dignità umana risolledata sotto la protezione della sovranità popolare. Corrisponde dal principio alla fine alla più progredita concezione dei rapporti umani, è uno strumento attivante (testualmente: *electric*) che contempera con realismo le diverse e divergenti filosofie politiche che uomini intellettualmente onesti sostengono.

La più importante delle sue disposizioni è quella che, abolendo la guerra come diritto sovrano della nazione, rinuncia per sempre alla minaccia e all'uso della forza quale mezzo per risolvere le controversie con le altre nazioni, e

vieta per l'avvenire qualunque autorizzazione a costituire forze armate di terra, mare ed aria, od altro potenziale bellico, o l'esercizio da parte dello Stato del diritto di belligeranza. Con questo impegno il Giappone rinuncia a diritti inerenti alla propria sovranità e rende la sua futura sicurezza, la sua stessa sopravvivenza, soggette alla buona fede e al sentimento di giustizia dei popoli del mondo amanti della pace. Con questa Costituzione, una nazione, riconoscendo la fatalità della guerra quale arbitra delle decisioni internazionali, segna una nuova strada, orientata verso la fede nella giustizia, la tolleranza e la comprensione dell'umanità.

Il popolo giapponese in questo modo volge risolutamente le spalle al misticismo e all'irrealità del passato, e guarda in faccia, invece, un avvenire di realismo, con nuova fede e nuova speranza.

* * *

PREAMBOLO

Noi, popolo giapponese, per mezzo dei nostri rappresentanti nella Dieta Nazionale, debitamente eletti, decisi ad assicurare per noi stessi e per i nostri discendenti i frutti di una cooperazione pacifica con tutte le nazioni ed i doni della libertà in tutta questa terra, e deliberato che mai più conosceremo gli orrori della guerra per colpa del Governo, proclamiamo la sovranità della volontà popolare ed ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione fondata sul principio universale che il governo è un sacro mandato, la cui autorità è derivata dal popolo, i cui poteri sono esercitati dai rappresentanti del popolo ed i cui benefici sono goduti dal popolo, e respingiamo e revochiamo tutte le costituzioni, le leggi, le ordinanze e i rescritti in contrasto con quanto qui stabilito.

Desiderando la pace per tutti i tempi e pienamente consapevoli degli alti ideali che presidono alle umane relazioni e che muovono l'umanità, abbiamo deciso di fare assegnamento per la nostra sicurezza e per la nostra sopravvivenza sulla giustizia e sulla buona fede dei popoli del mondo amanti della pace. Noi desideriamo occupare un posto onorato in una società internazionale rivolta e decisamente orientata verso il mantenimento della pace ed il bando per tutti i tempi dalla terra della tirannia e della schiavitù, dell'oppressione e dell'intolleranza. Noi riconosciamo e affermiamo che tutti i popoli hanno il diritto di vivere in pace, liberi dal timore e dal bisogno.

Noi sosteniamo che nessun popolo è responsabile soltanto verso se stesso ma che le leggi della moralità politica sono universali e che l'obbedienza a tali leggi incombe su tutti i popoli che vogliono mantenere la loro sovranità e giustificare le loro relazioni sovrane con gli altri popoli.

Per questi alti principii e scopi, noi, popolo giapponese, impegnamo il nostro onore nazionale, la nostra decisa volontà e tutte le nostre risorse.

CAPITOLO I.

L'Imperatore

Art. 1. — L'imperatore è il simbolo dello Stato e dell'unità del popolo e deriva la sua posizione dalla volontà sovrana del popolo.

Art. 2. — Il trono imperiale è dinastico e successorio in conformità alla legge sulla Casa Imperiale approvata dalla Dieta.

Art. 3. — Per tutti gli atti dell'Imperatore in questioni di Stato è necessario il consiglio e l'approvazione del Gabinetto ed il Gabinetto ne ha la responsabilità.

Art. 4. — L'Imperatore svolge soltanto quelle funzioni di Stato che sono previste in questa Costituzione. Esso non ha in nessun caso poteri di governo.

L'Imperatore può delegare le sue funzioni nel modo che potrà essere disposto dalla legge.

Art. 5. — Quando, in conformità alla legge sulla Casa Imperiale, viene istituita una reggenza, il reggente esercita le sue funzioni in luogo dell'Imperatore con il consi-

lio e l'approvazione del Gabinetto e svolge le seguenti funzioni di Stato a vantaggio del popolo:

- promulgazione di emendamenti alla Costituzione, delle leggi; dei decreti del Gabinetto e dei trattati;
- convocazione della Dieta;
- scioglimento della Camera dei rappresentanti;
- proclamazione delle elezioni generali;
- attestazione della nomina e delle dimissioni dei Ministri di Stato, degli ambasciatori e di altri funzionari come stabilito dalla legge;
- attestazione di amnistie generali e speciali, di commuazioni di pena, di sospensione e di reintegrazione nei diritti; compimento delle funzioni del cerimoniale.

Art. 8. — Nessuna proprietà può essere data alla Casa imperiale o da essa ricevuta e nessun introito e pagamento può essere effettuato senza l'autorizzazione della Dieta.

CAPITOLO II.

Rinuncia alla guerra

Art. 9. — E' fatta rinuncia per sempre alla guerra, quale diritto sovrano della nazione, ed alla minaccia o all'uso della forza, quale mezzo per risolvere le controversie con altre nazioni.

Il mantenimento delle forze di terra, del mare e dell'aria, e così pure degli altri mezzi bellici non sarà mai autorizzato. Il diritto di belligeranza dello Stato non sarà riconosciuto.

CAPITOLO III.

Diritti e doveri del popolo

Art. 10. — Non sarà impedito al popolo il godimento di uno qualsiasi dei diritti fondamentali dell'uomo. Questi diritti fondamentali dell'uomo garantiti al popolo da questa Costituzione sono riconosciuti al popolo di questa e delle future generazioni come diritti eterni ed inviolabili.

Art. 11. — Il godimento delle libertà e dei diritti garantiti al popolo da questa Costituzione sarà conservato dall'eterna vigilanza del popolo e il popolo si asterrà da qualsiasi abuso di queste libertà e di questi diritti e sarà sempre responsabile del loro uso per il pubblico benessere.

Art. 12. — Tutte le persone che costituiscono il popolo saranno rispettate come individui ed il loro diritto alla vita, alla libertà ed al perseguimento della felicità, entro i limiti del benessere pubblico, costituiranno l'obiettivo supremo nella legislazione e negli affari di governo.

Art. 13. — Tutte le persone fisiche sono uguali di fronte alla legge e non vi dovrà essere discriminazione alcuna nei rapporti politici, economici o sociali per motivi di razza, di religione, di sesso, di condizioni sociali o di origini familiari. Nessun diritto di nobiltà costituirà d'ora in avanti titolo a qualsiasi potere nazionale o civile di governo né il grado di nobiltà potrà estendersi al di là dell'esistenza di coloro che sono attualmente in vita. Nessun privilegio accompagnerà qualsiasi conferimento di onorificenza, qualsiasi decorazione o distinzione, né alcuno di tali conferimenti sarà valido oltre la vita dell'individuo che ne è attualmente titolare o che può diventarlo in prosieguo di tempo.

Art. 14. — Il popolo ha il diritto inalienabile di scegliere i suoi pubblici funzionari e di dimetterli.

Tutti i pubblici funzionari sono al servizio dell'intera comunità e non di un qualsiasi gruppo particolare.

In tutte le elezioni sarà mantenuta inviolata la segretezza del voto e nessun votante potrà essere chiamato a rispondere pubblicamente o privatamente della scelta fatta.

Art. 15. — Ogni persona ha il diritto di petizione pacifica per il risarcimento di danni e per altre questioni, per la rimozione di pubblici ufficiali e per l'approvazione, la abrogazione o l'emendamento di leggi, di ordinanze e di regolamenti; né alcuna persona potrà essere assoggettata ad un trattamento discriminatorio per una simile petizione.

Art. 16. — Nessuna persona sarà tenuta in servitù di qualsiasi specie. La servitù involontaria, a meno che costituisca punizione di crimini, è proibita.

Art. 17. — La libertà di pensiero e di coscienza è inviolabile.

Art. 18. — La libertà di religione è garantita a tutti. Nessuna organizzazione religiosa riceverà qualsiasi privilegio dallo Stato, né eserciterà qualsiasi potere politico.

Nessuna persona sarà obbligata a partecipare a qualsiasi atto, celebrazione, rito o pratica religiosa.

Lo Stato ed i suoi organi si asterranno dall'istruzione religiosa o da qualsiasi altra attività religiosa.

Art. 19. — Le libertà di riunione, di associazione, di parola e di stampa, e tutte le altre forme di espressione sono garantite. Non sarà mantenuta alcuna censura, né sarà violato il segreto di qualsiasi mezzo di comunicazione.

Art. 20. — Ogni persona avrà la libertà di scegliere e di cambiare la sua residenza e di scegliere la sua occupazione nei limiti in cui ciò non è in contrasto con il benessere pubblico.

La libertà di tutte le persone di muoversi verso paesi esteri e di abbandonare la loro nazionalità sarà inviolabile.

Art. 21. — La libertà di insegnamento è garantita.

Art. 22. — Il matrimonio sarà basato sul consenso reciproco di entrambi i sessi e sarà mantenuto attraverso la collaborazione reciproca sulla base di eguali diritti per il marito e per la moglie. Saranno approvate leggi riguardanti la scelta del coniuge, i diritti di proprietà, l'eredità, la scelta del domicilio, il divorzio ed altre questioni relative al matrimonio ed alla famiglia dal punto di vista della dignità individuale e dell'eguaglianza fondamentale dei sessi.

Art. 23. — Per tutti gli aspetti della vita le leggi saranno dirette a promuovere e ad estendere il benessere e la sicurezza sociale, la salute pubblica, la libertà, la giustizia e la democrazia.

Art. 24. — Ogni persona avrà il diritto di ricevere eguale educazione corrispondente alla sua capacità, come stabilito dalla legge. Ogni persona sarà obbligata ad assicurare che tutti i minori sotto la sua protezione ricevano l'istruzione elementare. Tale istruzione sarà gratuita.

Art. 25. — Tutte le persone hanno diritto al lavoro. Norme tipo per le condizioni di lavoro, per i salari e per le ore saranno stabilite dalla legge. Lo sfruttamento dei ragazzi è proibito.

Art. 26. — Il diritto dei lavoratori ad organizzarsi, a contrattare e ad agire collettivamente è garantito.

Art. 27. — Il diritto di proprietà è inviolabile, ma sarà definito dalla legge in conformità al benessere pubblico. La proprietà privata potrà essere espropriata per utilità pubblica dietro giusto compenso.

Art. 28. — Nessuna persona sarà arrestata eccetto che dietro mandato emesso da un competente ufficiale giudiziario che specifichi il reato di cui si fa carico alla persona, a meno che sia arrestata in flagranza.

Art. 29. — Nessuna persona sarà arrestata o detenuta senza essere subito informata dell'imputazione o senza il privilegio immediato della difesa. Essa non sarà detenuta senza una adeguata causa e senza richiesta di una persona determinata. Tale causa deve essere immediatamente contestata avanti ad una pubblica Corte ed in presenza di un difensore.

Art. 30. — Nessuna persona sarà privata della vita e della libertà, né sarà sottoposta ad alcuna sanzione penale se non secondo la procedura stabilita dalla Dieta, né sarà negato ad alcuna persona il diritto di adire le Corti.

Art. 31. — Il diritto del popolo alla sicurezza della persona, della casa, delle proprie carte ed effetti contro l'intromissione, la perquisizione ed il sequestro non sarà infranto salvo che dietro mandato emesso in caso di motivo probabile, e con la descrizione, nel mandato, del luogo particolare da perquisire e delle persone o cose da sequestrare.

Ogni perquisizione o sequestro sarà effettuato dietro apposito mandato emesso per lo scopo specifico da un competente ufficiale giudiziario.

Art. 32. — E' assolutamente proibito al pubblico ufficiale infliggere torture e punizioni crudeli.

Art. 33. — In tutti gli affari penali, l'imputato avrà diritto ad un processo rapido e pubblico da parte di un tribunale imparziale. Gli sarà data completa possibilità di

esaminare tutte le testimonianze ed avrà diritto ad un procedimento obbligatorio per ottenere testimonianze a suo vantaggio a spese pubbliche.

In ogni tempo l'accusato avrà l'assistenza di un competente patrocinatore; se l'imputato non è in grado di procurarsi il patrocinatore stesso con i suoi mezzi, questo sarà nominato dal Governo. Nessuna persona sarà sottoposta a due giudizi per lo stesso reato.

Art. 34. — Nessuna persona sarà obbligata a testimoniare contro se stessa.

Nessuna confessione sarà tenuta valida se fatta sotto costrizione, tortura o minaccia o dopo un prolungato arresto o detenzione.

Nessuna persona sarà convinta di colpevolezza nè sarà emesso alcun verdetto a suo carico nei casi in cui l'unica prova contro di essa è la sua confessione.

Art. 35. — Nessuna persona potrà essere imputata di reato per un atto che era legale nel momento in cui venne commesso o per il quale essa era stata assolta.

CAPITOLO IV.

La Dieta

Art. 36. — La Dieta sarà l'organo più elevato dello Stato e sarà l'unica autorità legislativa dello Stato.

Art. 37. — La Dieta sarà costituita di due Camere, cioè la Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri.

Art. 38. — Entrambe le Camere saranno costituite da membri eletti, rappresentanti tutto il popolo.

Il numero dei membri di ciascuna Camera sarà fissato dalla legge.

Art. 39. — La qualifica d'elettore e di membro per entrambe le Camere sarà stabilita dalla legge. Non vi sarà, però, alcuna discriminazione per motivi di sesso, di razza, di religione o di condizione sociale.

Art. 40. — La durata dell'ufficio di membro della Camera dei Rappresentanti sarà di 4 anni. Però tale durata può essere abbreviata con lo scioglimento della Camera dei Rappresentanti.

Art. 41. — Le questioni relative ai metodi di elezione dei membri di entrambe le Camere, dei distretti elettorali e dei metodi di votazione saranno fissate dalla legge.

Art. 42. — La durata dell'ufficio di membro della Camera dei Consiglieri sarà di 6 anni, salvo per la metà dei membri che hanno servito nel primo periodo. Le elezioni per la metà dei membri avranno luogo ogni 3 anni.

Art. 43. — A nessuna persona sarà permesso d'essere membro delle due Camere contemporaneamente.

Art. 44. — I membri di entrambe le Camere riceveranno adeguati compensi annuali dal Tesoro in conformità alla legge.

Art. 45. — Salvo che nei casi stabiliti dalla legge, i membri di entrambe le Camere non potranno essere arrestati mentre la Dieta è in sessione.

Qualsiasi membro arrestato prima dell'apertura della sessione sarà liberato durante il periodo della sessione su richiesta della Camera.

Art. 46. — I membri di entrambe le Camere non saranno tenuti responsabili al di fuori della Camera per i discorsi, i dibattiti o le votazioni fatte all'interno della Camera.

Art. 47. — La Dieta sarà convocata almeno una volta l'anno.

Art. 48. — Il Gabinetto può convocare una sessione straordinaria della Dieta. La Dieta dovrà riunirsi quando un quarto o più del totale dei membri di entrambe le Camere ne facciano richiesta.

Art. 49. — Quando viene ordinato lo scioglimento della Camera dei Rappresentanti, vi deve essere un'elezione generale dei membri della Camera dei Rappresentanti entro 40 giorni dalla data dello scioglimento, e la Dieta deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle elezioni. Quando viene ordinato lo scioglimento della Camera dei

Rappresentanti, la Camera dei Consiglieri deve essere, contemporaneamente, chiusa.

Art. 50. — Ciascuna Camera giudicherà le controversie relative alla candidatura ed alle elezioni dei suoi membri. Per rifiutare un seggio a chiunque abbia un attestato che comprovi la sua elezione, è necessaria una decisione con una maggioranza dei due terzi o più dei membri presenti.

Art. 51. — In entrambe le Camere non potranno essere trattate questioni se non è presente almeno 1/3 del totale dei membri.

In ciascuna Camera, tutte le questioni saranno decise a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente stabilito dalla Costituzione. In caso di parità di voti, la persona che presiede deciderà la questione.

Art. 52. — Le deliberazioni di entrambe le Camere saranno pubbliche. Non si terrà alcuna riunione segreta.

Ciascuna Camera conserverà un archivio dei propri atti.

I documenti saranno pubblicati e distribuiti al pubblico.

Su richiesta di un quinto o più dei membri presenti, i voti dei membri in qualsiasi questione saranno trascritti e conservati in minuta.

Art. 53. — Ciascuna Camera sceglierà il suo presidente e gli altri funzionari e delibererà i suoi regolamenti relativi alle riunioni ed ai suoi lavori, e potrà punire i membri per condotta disordinata.

Però, per espellere un membro è necessaria una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 54. — Un progetto diventa legge dopo l'approvazione da parte di entrambe le Camere, salvo quanto altrimenti stabilito da questa Costituzione.

Un progetto che è stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti e respinto dalla Camera dei Consiglieri, diventa legge quando è approvato una seconda volta dalla Camera dei Rappresentanti con una maggioranza di due terzi o più dei membri presenti.

Qualora la Camera dei Consiglieri non adotti una decisione definitiva entro 60 giorni dopo la ricezione del progetto approvato dalla Camera dei Rappresentanti, salvo il caso di vacanza, la Camera dei Rappresentanti può decidere di considerare ciò come un rigetto.

Art. 55. — Il bilancio deve essere presentato per la prima volta alla Camera dei Rappresentanti.

Quando, nell'esame del bilancio, la Camera dei Consiglieri approva una decisione diversa da quella della Camera dei Rappresentanti, e nel caso in cui un comitato composto da membri di entrambe le Camere, previsto dalla legge, non riesca a raggiungere un accordo, la decisione della Camera dei Rappresentanti sarà considerata come decisione della Dieta.

Art. 56. — Il secondo comma dell'articolo precedente si applica anche all'approvazione della Dieta richiesta per la conclusione di un trattato, di una convenzione o di un accordo internazionale.

Art. 57. — Ciascuna Camera può condurre indagini rispetto agli affari nazionali e può rendere obbligatoria la presenza e la deposizione di testimoni e la produzione di dati. In questi casi, ciascuna Camera ha potestà di punire in conformità alle leggi coloro che non si uniformano alle richieste.

Art. 58. — Il Primo Ministro ed i Ministri di Stato possono in qualsiasi momento presenziare in ciascuna delle due Camere allo scopo di partecipare ai dibattiti sui progetti, senza tener conto se essi sono o non sono membri della Camera. Essi devono comparire quando è richiesta la loro presenza per dare risposte o spiegazioni.

Art. 59. — La Dieta costituirà una corte di accusa con i membri di entrambe le Camere allo scopo di processare quei giudici contro i quali sono stati iniziati procedimenti di destituzione.

Le questioni relative alla messa in stato d'accusa saranno stabilite dalla legge.

Art. 60. — La Camera dei Rappresentanti siederà come Dieta Nazionale immediatamente dopo la data in cui entra in vigore questa Costituzione e fino al momento in cui sarà regolarmente costituita la Camera dei Consiglieri.

CAPITOLO V.

Il Gabinetto

Art. 61. — Il potere esecutivo spetta al Gabinetto.

Art. 62. — Il Gabinetto è costituito dal Primo Ministro, che ne è il capo, e da altri Ministri di Stato come stabilito dalla legge.

Il Gabinetto, nell'esercizio del potere esecutivo, è collettivamente responsabile verso la Dieta.

Art. 63. — Il Primo Ministro è designato con deliberazione della Dieta. Questa designazione ha la precedenza su ogni altra deliberazione.

Se la Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri non si trovano d'accordo, e se un comitato composto da membri di entrambe le Camere, stabilito dalla legge, non riesce a raggiungere un accordo, la decisione della Camera dei Rappresentanti sarà la decisione della Dieta.

Art. 64. — Il Primo Ministro, con l'approvazione della Dieta, designa i Ministri di Stato. A questa approvazione si applica il 2° comma dell'articolo precedente.

Il Primo Ministro decide a sua discrezione della rimozione dei Ministri di Stato.

Art. 65. — Se la Camera dei Rappresentanti approva una mozione di sfiducia o non approva una mozione di fiducia, il Gabinetto darà le dimissioni in massa a meno che esso sciolga la Camera dei Rappresentanti entro dieci giorni.

Art. 66. — In caso di vacanza nella carica di Primo Ministro, o dopo la convocazione della Dieta dopo un'elezione generale, il Gabinetto rassegnierà le dimissioni in massa.

Art. 67. — Nei casi menzionati nei due articoli precedenti, il Gabinetto continua nelle sue funzioni fino al momento in cui viene nominato un nuovo Primo Ministro.

Art. 68. — Il Primo Ministro, rappresentando il Gabinetto, sottopone alla Dieta progetti di legge, rapporti su affari generali nazionali e su relazioni con l'estero, ed esercita la sorveglianza e il controllo sui vari rami dell'amministrazione.

Art. 69. — Il Gabinetto, oltre alle generali funzioni amministrative deve:

- applicare lealmente le leggi; condurre gli affari dello Stato;
- dirigere le relazioni con l'estero;
- concludere trattati, convenzioni e accordi internazionali. Deve ottenere però la preventiva, o, in relazione alle circostanze, successiva approvazione della Dieta;
- in conformità alle regole generali stabilite dalla Dieta, amministrare i servizi civili;
- preparare il bilancio e presentarlo alla Dieta;
- approvare e promulgare decreti e regolamenti allo scopo di tradurre in atto le disposizioni di questa Costituzione e delle leggi. Però, esso non può includere disposizioni penali in tali decreti, a meno che non sia autorizzato dalla legge;

— decidere sulle amnistie generali, sulle amnistie speciali, sulle commutazioni di pena, sulla sospensione e sulla reintegrazione nei diritti.

Art. 70. — Tutte le leggi e tutti i decreti saranno firmati dal Ministro di Stato competente e controfirmati dal Primo Ministro.

Art. 71. — I Ministri di Stato durante il tempo in cui sono in carica non sono soggetti ad azione giudiziaria, senza il consenso del Primo Ministro, ma con ciò non si menoma il diritto di iniziare tale azione.

CAPITOLO VI.

Il potere giudiziario

Art. 72. — Tutto il potere giudiziario è attribuito alla Corte suprema ed a quelle Corti inferiori che la Dieta istituirà. Non verrà istituito alcun tribunale straordinario né potranno essere conferiti ad alcun organo o ente del potere esecutivo poteri giudiziari definitivi.

Tutti i giudici saranno indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e saranno tenuti ad osservare soltanto questa Costituzione e le leggi approvate in applicazione di essa.

Art. 73. — La Corte suprema è investita del potere di regolamentazione, in forza del quale essa determina le regole di procedura, le regole di condotta pratica e le regole sulle questioni relative ai procuratori, alla disciplina interna

delle Corti, all'amministrazione degli affari giudiziari ed a quelle altre questioni che possono entrare nel libero esercizio del potere giudiziario. I pubblici procuratori sono soggetti al potere di regolamentazione della Corte suprema.

La Corte suprema può delegare il potere di stabilire norme per le Corti inferiori alle Corti stesse.

Art. 74. — La rimozione dei giudici sarà effettuata soltanto in base ad una pubblica accusa a meno che non sia espresso un giudizio che li dichiari fisicamente o mentalmente incapaci. Nessuna azione disciplinare può essere intrapresa da qualsiasi organo o ente del potere esecutivo.

Art. 75. — La Corte suprema sarà costituita da quel numero dei giudici che sarà determinato per legge. Tutti i giudici saranno nominati dal Gabinetto e decadranno dalla loro carica al raggiungimento del 70° anno di età.

La nomina dei giudici della Corte suprema sarà riveduta dal popolo alla prima elezione generale della Camera dei Rappresentanti successiva alla loro nomina e sarà anche riveduta alla prima elezione generale della Camera dei Rappresentanti dopo un lasso di tempo di 10 anni e nello stesso modo in seguito.

Nei casi menzionati nel paragrafo precedente, quando la maggioranza dei votanti indica che essi sono favorevoli alle dimissioni di un giudice, questi deve essere dimesso.

Le questioni attinenti alla revisione menzionata nel paragrafo saranno regolate dalla legge.

Art. 76. — I giudici delle Corti inferiori saranno nominati dal Gabinetto scegliendoli in una lista redatta dalla Corte suprema.

Tutti questi giudici rimarranno in carica per un periodo di dieci anni con il diritto ad essere riconfermati e riceveranno ad intervalli regolarmente stabiliti compensi adeguati che non saranno diminuiti durante il periodo in cui restano in carica. Nessun giudice potrà restare in carica dopo il raggiungimento del 70° anno di età.

Art. 77. — La Corte suprema è la corte di ultima istanza ed ha il potere di decidere sulla costituzionalità di qualsiasi legge, decreto, regolamento o atto ufficiale.

Art. 78. — I processi debbono svolgersi e le sentenze debbono essere emesse pubblicamente. Però, nei casi in cui una Corte decida all'unanimità che la pubblicità è pericolosa per l'ordine pubblico o per la morale, un processo può essere svolto in seduta segreta; ma i processi per i reati politici e per i reati che implicano la stampa e per i casi in cui sono in questione i diritti del popolo sanciti nel Capitolo III di questa Costituzione, dovranno essere svolti pubblicamente senza eccezioni.

CAPITOLO VII.

Finanza

Art. 79. — Il potere di amministrare le finanze pubbliche sarà esercitato nei modi che la Dieta stabilirà.

Art. 80. — Non si potrà introdurre alcuna nuova imposta né si potranno modificare quelle esistenti se non ad opera della Dieta o sotto quelle condizioni che la Dieta stabilirà.

Tutte le imposte in vigore al momento in cui questa Costituzione è promulgata continueranno ad essere riscosse in base ai regolamenti esistenti e fino a che non saranno sostituite o modificate dalla Dieta.

Art. 81. — Nessuna spesa sarà effettuata né lo Stato assumerà obbligazioni se non nei modi autorizzati dalla Dieta.

Art. 82. — Il Gabinetto preparerà e sottoporrà alla Dieta perché sia discusso e deliberato un bilancio annuale per ciascun anno finanziario.

Art. 83. — Allo scopo di premunirsi contro imprevisti deficit di bilancio, può essere autorizzato un fondo di riserva da utilizzarsi sotto la responsabilità del Gabinetto.

Il Gabinetto sarà tenuto responsabile di fronte alla Dieta per tutti i pagamenti effettuati sul fondo di riserva.

Art. 84. — Tutti i beni di proprietà della Casa Imperiale, eccettuate le proprietà reali ereditarie, appartengono allo Stato. Il reddito di tutte le proprietà Imperiali sarà versato al Tesoro nazionale e tutti gli assegni e le spese della Casa Imperiale, nel modo definito dalla legge, saranno imputati dalla Dieta sul bilancio annuale.

Art. 85. — Nessuna parte del denaro o della proprietà pubblica può essere destinata per l'uso, il beneficio o il mantenimento di qualsiasi religione o di qualsiasi istituzione o associazione religiosa o per qualsiasi scopo educativo, caritativo o di beneficenza che non sia sotto il controllo dello Stato.

Art. 86. — Una revisione finale di tutte le spese e di tutte le entrate dello Stato sarà effettuata ogni anno da una Commissione di esperti contabili e sottoposta dal Gabinetto alla Dieta durante l'anno finanziario immediatamente successivo al periodo cui la revisione si riferisce.

L'organizzazione e la competenza della Commissione di esperti contabili saranno determinate dalla Dieta.

Art. 87. — Ad intervalli regolari ed almeno ogni anno il Gabinetto riferirà alla Dieta ed al popolo sullo stato delle finanze nazionali.

CAPITOLO VIII.

Autogoverno locale

Art. 88. — I regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli enti locali saranno stabiliti dalla legge in conformità ai principi dell'autonomia locale.

Art. 89. — Gli enti pubblici locali costituiranno assemblee quali loro organi deliberativi in conformità alla legge.

I principali funzionari esecutivi di tutti gli enti pubblici locali, i membri delle loro assemblee legislative e quegli altri funzionari locali che possono essere stabiliti dalla legge, saranno eletti con voto popolare diretto nell'ambito delle comunità.

Art. 90. — Gli enti pubblici locali hanno il diritto di dirigere i loro affari ed il loro governo e di redigere i loro statuti nell'ambito delle leggi che la Dieta può approvare.

Art. 91. — La Dieta non può approvare una legge speciale applicabile soltanto ad un ente pubblico locale senza il consenso della maggioranza dei votanti dell'ente pubblico locale in questione, ottenuta in conformità alla legge.

CAPITOLO IX.

Emendamenti

Art. 92. — L'iniziativa per gli emendamenti di questa costituzione spetta alla Dieta attraverso il voto concorde dei due terzi di tutti i membri di ciascuna Camera. Tali emendamenti saranno dopo di ciò sottoposti al popolo per la ratifica che richiederà il voto favorevole di una maggioranza di tutti i voti dati a quel fine, come la Dieta specificcherà.

Gli emendamenti, quando sono stati in tal modo ratificati, saranno immediatamente proclamati dall'Imperatore in nome del popolo quale parte integrante di questa Costituzione.

CAPITOLO X.

Legge suprema

Art. 93. — Questa Costituzione e le leggi ed i trattati emanati in applicazione di essa saranno la legge suprema dello Stato e nessuna legge o ordinanza pubblica e nessun Rescritto Imperiale o altro atto del Governo o parte di essi contrari alle disposizioni della legge suprema avrà forza o validità legale.

Art. 94. — I diritti umani fondamentali garantiti da questa Costituzione al Popolo del Giappone risultano dalla lotta che da epoche remote l'uomo conduce per la libertà. Essi hanno sopravvissuto alla prova suprema di resistenza nel crogiolo del tempo e dell'esperienza e sono conferiti a questa ed alle future generazioni quale sacro mandato da mantenersi per sempre inviolato.

L'Imperatore o il Reggente, i Ministri di Stato, i membri della Dieta, i giudici e tutti gli altri funzionari pubblici, hanno l'obbligo di rispettare e difendere questa Costituzione.

CAPITOLO XI.

Disposizioni supplementari

Art. 95. — I Ministri di Stato, i membri della Dieta, i giudici e tutti gli altri funzionari in carica all'epoca della approvazione di questa Costituzione rimarranno al loro posto in conformità alle disposizioni di legge esistenti, senza tener conto delle disposizioni di questa Costituzione fino a che saranno nominati o eletti i loro successori.

LIBRI PER LA COSTITUENTE

Una collana di STUDI STORICI

Questa collana di studi storici, edita a cura del Ministero per la Costituente, non pretende di offrire nè un quadro completo di tutte le Costituenti che si sono attuate nel mondo, nè di tutto lo sviluppo dottrinale che ha preceduto la formazione di tali assemblee. Molto più modestamente, in armonia con l'altra collana di testi e documenti costituzionali, essa mira a chiarire idee e problemi, mettendo a disposizione del pubblico gli elementi essenziali per un primo orientamento storico sull'argomento, che sia veramente alla portata di tutti e improntato ad una assoluta obiettività.

Divisa in due serie, la collana, prendendo le mosse dalla Costituente nordamericana, esamina dapprima lo sviluppo e l'applicazione di quel modello e di quell'insegnamento nella Francia repubblicana, nella Svizzera, nella Spagna e nel Sudamerica, nella Germania quarantottesca, nella Russia sovietica e nei minori Paesi europei dopo l'altra guerra mondiale. In un altro gruppo di volumi sono invece studiate le idee che intorno al problema della Costituente nutrono alcuni tra i maggiori pensatori politici italiani, gli adattamenti da modelli stranieri e le realizzazioni originali che di quella istituzione si attuarono nelle repubbliche italiane del triennio rivoluzionario, nell'assemblea bolognese del 1831, in quella siciliana del '48, nella romana del '49, le ripercussioni europee degli eventi italiani del biennio eroico '48-49, le idee di Costituente che si carezzarono da noi dopo il '59 e il problema della Costituente nel presente drammatico momento della nostra vita nazionale.

Sono di imminente pubblicazione i volumi:

1. GENNARO MONDAINI - La Costituente e le costituzioni americane del 1787.
- 2a. ARMANDO SAITTA - Le costituzioni francesi del periodo rivoluzionario (1789-1795).
- 2c. PAOLO ORESTANO - La costituente francese del '71.
6. ERNESTO SESTAN - La costituente di Francoforte del 1848-49.
8. MARIO TOSCANO - Costituenti post-belliche.
9. LEOPOLDO MARCHETTI - Le assemblee e le costituzioni italiane durante la rivoluzione francese.
10. EMILIA MORELLI - L'Assemblea delle provincie unite italiane (1831).
11. GIORGIO FALCO - Giuseppe Mazzini e la Costituente.
12. PIERO ZAMA - La Costituente nel pensiero di Gioberti.
14. FRANCESCO BRANCATO - L'Assemblea siciliana del 1848-49.
17. MASSIMO PETROCCHI - Riflessi europei sul '48 italiano.

Riordinamento scolastico in GB

La scuola in Gran Bretagna è sempre stata caratterizzata da una grande libertà. Soltanto con l'*Education Act* del 1944 è stato creato un sistema di amministrazione scolastica centrale e locale, che riduce la varietà delle scuole ad una certa uniformità. Questa legge infatti crea per la prima volta in Inghilterra un vero e proprio Ministero dell'Educazione (*Ministry of Education*), che tale non poteva chiamarsi il vecchio *Board of Education*, creato nel 1900, la cui influenza sugli ordinamenti scolastici e sull'indirizzo degli studi era pressoché nulla. Inoltre il controllo pubblico sulle scuole è rafforzato dal fatto che il Ministro deve presentare al Parlamento un rapporto annuale sulla sua attività. L'amministrazione centrale è completata da due Consigli Centrali per l'Educazione (*Central Advisory Councils*), uno per l'Inghilterra e uno per il Galles, con funzioni non soltanto consultive ma anche di controllo sull'attività del Ministro.

L'amministrazione scolastica locale è costituita per ogni Contea, dal *Consiglio della Contea*, e per ogni comune della Contea, dal *Consiglio del comune della Contea*. Queste autorità locali hanno il compito di fornire alla popolazione della zona di loro giurisdizione tutta l'attrezzatura tecnica che permetta lo svolgersi dell'attività educativa. Le autorità locali devono sottoporre al Ministero un piano di lavoro, dal quale risulti il modo nel quale esse intendono svolgere i compiti loro affidati. E' però da tener presente che, dal punto di vista amministrativo, esistono due specie di scuole: le *County Schools*, che sono allestite dalle autorità scolastiche locali e rimangono totalmente sotto l'amministrazione di tali autorità, e le *Voluntary Schools*, che sono fondate da altri enti (generalmente religiosi, cattolici e protestanti), e che solo parzialmente sono amministrate dalle autorità scolastiche locali. Esistono infine scuole private (*Independent Schools*), che subiscono tuttavia un sia pur leggero controllo da parte dell'autorità pubblica.

L'istruzione è obbligatoria dai 5 ai 15 anni. Considerazioni di carattere pratico hanno scongiurato di estendere l'obbligatorietà fino ai 16 anni; tuttavia si prevede che, non appena certe difficoltà, come la scarsità di edifici scolastici e di insegnanti, saranno superate si potrà addivenire a tale estensione.

Ciò posto, il sistema educativo si svolge attraverso i seguenti gradi: scuole materne, istruzione primaria, istruzione secondaria, istruzione complementare, istruzione superiore.

A) Le scuole materne (*Nursery Schools*) accolgono i bambini dai 2

soprattutto nei luoghi in cui i bambini non possono trovare nelle loro case un ambiente adatto al loro sviluppo, come ad esempio nei distretti industriali, privi di aria buona e di spazio. Inoltre, l'esigenza di queste scuole si è fatta più acuta per la mancanza di case dovuta alla guerra.

B) L'istruzione primaria comprende due tipi di scuole: le *Infant Schools* per i fanciulli dai 5 ai 7 anni, e le *Junior Schools* per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Si ritiene che le differenze tra le caratteristiche dei ragazzi di età inferiore ai 7 anni e quelle dei ragazzi di età superiore siano tali da giustificare l'esistenza di scuole separate per essi. L'orientamento didattico prevalente nelle scuole primarie consiste nel presentare i tre elementi tradizionali dell'insegnamento primario (leggere, scrivere e far di conto) come mezzi per esprimere quel mondo esterno, umano, ma soprattutto naturale, per cui i fanciulli di questa età hanno tanto interesse.

C) L'istruzione secondaria, prima dell'*Education Act 1944* risentiva assai sfavorevolmente di una situazione di fatto abbastanza caotica, nell'esame della quale non possiamo qui addentrarci. Basti semplicemente dire che le uniche scuole secondarie che fossero degne di questo nome erano le cosiddette *Grammar Schools* (omologabili alla nostra scuola classica), mentre le altre scuole secondarie, di tipo tecnico, erano ad un livello educativo nettamente inferiore e comunque assolutamente insufficiente a garantire l'istruzione tecnica e professionale dei propri alunni. Si aggiunga poi che un numero assai considerevole di alunni, all'uscita dalle scuole primarie, non usufruivano né dell'insegnamento classico né di quello tecnico, ma o frequentavano le cosiddette *Senior Schools*, le quali, appunto perché frequentate da elementi considerati di scarto, si trovavano ad un livello educativo bassissimo, oppure addirittura rimanevano fin verso i 14 anni nelle stesse scuole elementari, raggruppati in classi a loro specificamente dedicate. A questa situazione, veramente dannosa per il livello generale dell'istruzione secondaria, si è cercato e si cerca di ovviare nella riforma che ha accompagnato l'*Education Act 1944*. La riforma è basata sul seguente criterio fondamentale: è necessario che la *Grammar School* cessi di essere la scuola secondaria per eccellenza. E questa necessità è tanto più evidente se si considera che, col sempre maggiore sviluppo industriale del paese non c'è più soltanto bisogno di scuole che preparino alle professioni nell'ammini-

zionale delle *Grammar Schools*, ma c'è anche e soprattutto bisogno di scuole che diano una preparazione tecnica adeguata. In base a questo principio fondamentale, si cerca di migliorare le *Technical Schools*, rendendole idonee a fornire una larga cultura generale con particolare riferimento alle future carriere nel ramo tecnico. Si consideri d'altra parte che la riforma scolastica in tal senso va vista nel più grande quadro delle riforme sociali che sono in via di attuazione nel paese.

Inoltre si cerca di migliorare il livello delle vecchie *Senior Schools*. Si cerca di raggiungere tale scopo con la creazione di scuole di nuovo tipo, dette *Modern Schools*, le quali impartiscono insegnamenti di cultura generale più perfetti che non quelli delle vecchie *Senior Schools*, ed inoltre molti insegnamenti a carattere artigianale, adatti a fare assumere più facilmente agli alunni il loro posto di lavoro nella società.

D) L'istruzione successiva a quella obbligatoria o istruzione complementare (*further education*) viene impartita ai giovani dai 16 ai 18 anni di età. Nella grandissima maggioranza dei casi usufruiscono della *further education* tutti quei giovani che già lavorano e che contemporaneamente sentono il bisogno di elevare la propria istruzione professionale. Essa comprende quindi corsi a carattere prevalentemente professionale (tecnico e commerciale). Prima dell'*Education Act 1944* esisteva un certo numero di queste scuole sorte per iniziativa di singole fabbriche, aziende o imprese commerciali, che sentivano il bisogno di migliorare il livello tecnico dei propri dipendenti. La nuova legge ha stabilito che l'organizzazione della *further education* deve diventare compito dell'autorità scolastica locale. Ciò darà evidentemente un grande impulso a questo tipo di istruzione, anche perché la legge stabilisce che i datori di lavoro hanno l'obbligo di consentire che i propri giovani dipendenti seguano in certe ore e in certi periodi i corsi di istruzione complementare, senza che ciò comporti una qualsiasi detrazione di paga.

E) L'istruzione superiore è impartita nelle *Università*, che nella grandissima maggioranza sono private e la cui organizzazione differisce pertanto da quella delle nostre Università per i seguenti aspetti fondamentali: innanzi tutto, le Università inglesi hanno vita amministrativa autonoma, con proprio bilancio (e questo spiega l'elevatezza delle tasse scolastiche, per quanto, per gli studenti meno abbienti, esista un vasto sistema di borse di studio ed altre facilitazioni); in secondo luogo esse sono costituite da un insieme di *colleges* o convitti nei quali gli studenti abitano come interni; infine, per esservi ammessi non è necessario alcun particolare titolo di studio, ma basta superare un esame di im-

LA LEGGE ELETTORALE FRANCESE

Domenica prossima, 2 giugno, si svolgeranno anche in Francia, e nei territori d'Oltremare, le elezioni dei deputati alla (seconda) Assemblea Nazionale Costituente, che dovrà redigere la Costituzione della IV Repubblica, essendo stata, com'è noto, respinta con il referendum del 5 maggio quella già preparata dalla Costituente eletta il 21 ottobre 1945.

Le elezioni si svolgeranno secondo le norme provvisorie già applicate per quella del 21 ottobre.

La nuova legge elettorale, infatti, approvata dalla prima Assemblea Costituente, sarà applicata — sempre che la seconda Assemblea non la abroghi, o non la modifichi o comunque non disponga altrimenti — soltanto per le future elezioni dei deputati alla futura Assemblea legislativa ordinaria (una o due Camere?).

Nell'intento di documentazione proprio di questo Bollettino, pubblichiamo la traduzione integrale della legge, per tanti aspetti — politici e tecnici — così interessanti (Testo del Journal Officiel n. 89 del 14 aprile 1946).

La legge è completata da altre due, relative l'una alla elezione dei deputati dei territori d'oltremare e l'altra alla partecipazione dei francesi della Tunisia e della zona francese del Marocco alla elezione dei deputati alla Assemblea Nazionale. Ne pubblicheremo la traduzione nel prossimo numero.

LEGGE n. 46-679 del 13 aprile 1946, relativa alla elezione dei deputati della Francia metropolitana, dei dipartimenti della Guadalupa, della Martinica, di Réunion, della Guiana e dell'Algeria.

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1. — I deputati della Francia metropolitana e dei dipartimenti della Guadalupa, della Martinica e di Reunion all'Assemblea Nazionale sono eletti a scrutinio di lista di primo grado col sistema della rappresentanza proporzionale integrale, conformemente alle disposizioni della presente legge.

Art. 2. — La votazione si effettua per circoscrizione.

Ogni dipartimento forma una circoscrizione, eccettuati i dipartimenti della Senna, del Nord, della Senna e Oise e del Passo-di-Calais, che sono divisi in più circoscrizioni secondo le tabelle annesse alla presente legge.

Art. 3. — Le elezioni debbono avere luogo al più tardi la quinta domenica successiva alla pubblicazione del decreto che convoca le elettrici e gli elettori. La campagna elettorale si apre a partire dal ventesimo giorno precedente la data dello scrutinio.

TITOLO II.

Presentazione dei candidati.

Art. 4. — I candidati o le candidate di una lista in una circoscrizione elettorale sono tenuti a fare una dichiarazione munita della loro firma regolarmente legalizzata. Tali dichiarazioni devono indicare:

- 1) la denominazione della lista presentata;
- 2) nome, cognome, data e luogo di nascita ed ordine di presentazione dei candidati;
- 3) se del caso, il partito o

l'organizzazione politica a cui essi intendono collegarsi sul piano nazionale.

In tal caso, la lista dovrà essere completata dalla firma regolarmente legalizzata di uno dei tre membri dell'ufficio del partito o dell'organizzazione, previsto dall'art. 6, a cui si riferisce la lista.

Tuttavia, per i dipartimenti extra-metropolitani della Guadalupa, della Martinica e di Reunion, la ratifica di ogni lista dipartimentale da parte dell'ufficio del partito o dell'organizzazione cui tale lista appartiene, potrà risultare dal deposito previsto all'art. 6.

Entro i cinque giorni successivi al decreto di convocazione degli elettori, ogni partito od organizzazione notificherà per iscritto al Ministro dell'Interno, e in Algeria al Governatore generale, i membri del proprio ufficio che esso delega per tale compito.

Nella stessa circoscrizione più liste non possono avere la stessa denominazione, nè essere collegate allo stesso partito o alla stessa organizzazione.

Per beneficiare dell'attribuzione sul piano nazionale dei seggi complementari previsti agli articoli 15, 16 e 17 della presente legge, ogni lista di circoscrizione deve essere collegata ad un partito o ad una organizzazione politica che presenti liste in almeno venti circoscrizioni; tutte le liste presentate dallo stesso partito o dalla stessa organizzazione politica debbono avere identica denominazione.

Ogni lista di circoscrizione, redatta secondo le modalità degli articoli precedenti, deve comprendere un numero di candidati o di candidate determinato dividendo per 42.000 il numero delle elettrici e degli elettori

iscritti nella circoscrizione corrispondente. Sarà attribuito un candidato supplementare per ogni frazione di 42.000 eguale o superiore a 21.000.

Detta lista non deve comprendere un numero minore di candidati. Nessuna lista potrà comprendere meno di due candidati.

Dopo l'apertura della campagna elettorale non sarà ammesso nessun ritiro di candidatura. In caso di morte di uno dei candidati nel corso di tale campagna, i candidati che hanno presentato la lista avranno il diritto di sostituirlo con un nuovo candidato al posto che ad essi conterrà. Nessuno può essere candidato su più liste nella stessa circoscrizione.

Nessuno può essere candidato in più di una circoscrizione. La legge del 17 luglio 1885 sulle candidature multiple è applicabile alle elezioni all'Assemblea Nazionale. Se un candidato, contrariamente alle prescrizioni del presente articolo, presenta la candidatura su più liste o in più circoscrizioni, non può essere validamente proclamato in nessuna circoscrizione.

Ogni lista redatta in violazione degli articoli precedenti è proibita; essa non sarà registrata ed i voti che otterrà verranno annullati.

Art. 5. — La dichiarazione prescritta dall'art. 4 deve essere depositata in doppia copia alla prefettura del dipartimento, al più tardi ventuno giorni prima dell'inizio della votazione.

Un esemplare resta alla prefettura, l'altro è immediatamente inviato al Ministero dell'Interno. Viene consegnata al depositante una ricevuta provvisoria della dichiarazione; la ricevuta definitiva viene consegnata entro tre giorni dal deposito all'prefettura, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno.

Art. 6. — Per l'attribuzione dei seggi complementari prevista dagli artt. 15, 16 e 17, ogni partito od organizzazione politica deve, con la firma regolarmente legalizzata di tutti i membri del proprio ufficio, far pervenire al Ministero dell'Interno, e in Algeria al Governatore generale al massimo dieci giorni prima dell'apertura delle votazioni, tutte le liste presentate a proprio nome. L'insieme di queste liste, classificate per circoscrizione, forma la « lista interdipartimentale » presentata dal partito o dall'organizzazione.

In tutte queste liste di circoscrizione i nomi dei candidati sono egualmente collocati secondo l'ordine di presentazione.

Entro quarantotto ore dal deposito di queste liste sarà rilasciata ricevuta da parte del Ministero dell'Interno.

TITOLO III. Operazioni elettorali ed attribuzione dei seggi

Art. 7. — Il computo generale dei voti viene fatto pubblicamente per ogni circoscrizione, nel capoluogo di tali circoscrizioni, dal momento dell'arrivo dei processi verbali, ed è completato al massimo entro il mercoledì successivo alle votazioni. In caso di suddivisione, il capoluogo della circoscrizione sarà stabilito da un'ordinanza prefettizia.

Il conteggio è compiuto da una commissione composta dal presidente del tribunale civile, presidente, di due giudici di tribunale civile designati dal primo presidente della Corte d'appello, di un consigliere generale e di un capo divisione della prefettura, designato dal prefetto.

In caso d'impedimento, il primo presidente della Corte d'appello o il prefetto designeranno rispettivamente i supplenti.

Un rappresentante di ogni lista di candidati, designato da essi, può assistere alle operazioni della commissione di conteggio.

Art. 8. — Ogni elettrice o elettore dispone d'un voto, da darsi ad una delle liste presentate in ogni circoscrizione.

Le elettrici e gli elettori non possono votare che per una lista completa, senza cancellazione o aggiunta di nomi e senza modificare l'ordine di presentazione dei candidati.

Gli elettori e le elettrici dei comuni con più di 5.000 abitanti dovranno presentare al presidente dell'ufficio elettorale, al momento del voto, insieme col certificato elettorale, un documento d'identità. Il Ministro dell'Interno stabilirà l'elenco dei documenti validi.

E' nulla ogni scheda non conforme alle prescrizioni precedenti e in generale ogni scheda che presenti una qualsiasi modificazione alla scheda stampata a cura dei candidati.

Art. 9. — Il numero dei seggi dei deputati della Francia metropolitana e dei dipartimenti della Guadalupa, della Martinica, di Reunion e della Guiana all'Assemblea Nazionale è fissato in 580.

Art. 10. — Le cifre dei voti ottenuti dalle diverse liste delle circoscrizioni sono trasmesse alla commissione centrale di scrutinio dalle commissioni di scrutinio di circoscrizione previste all'art. 7.

Tale commissione centrale, residente a Parigi, comprende:

1) il vice-presidente del Consiglio di Stato o uno dei presidenti di sezione, per ordine d'anzianità, presidente;

2) quattro consiglieri di Stato designati secondo l'ordine d'anzianità;

3) un rappresentante di ogni partito o organizzazione nazionale, che abbia costituito una lista inter-

dipartimentale secondo le modalità indicate all'art. 6 della presente legge, può assistere alle operazioni della commissione centrale di scrutinio.

Art. 11. — La commissione centrale di scrutinio attribuisce ad ogni lista di circoscrizione tanti seggi quante volte il numero dei voti ottenuti da essa contiene il quoziente elettorale nazionale e stabilisce l'ammontare del resto che risulta in seguito a tale operazione.

Questo quoziente è uguale al numero totale dei suffragi espressi nell'insieme del territorio metropolitano e dei dipartimenti della Guadalupa, della Martinica e di Reunion, diviso per il numero totale dei seggi che sono loro attribuiti, cioè 579.

Art. 12. — I seggi così attribuiti ad una lista di circoscrizione, sono assegnati ai candidati di tale lista secondo l'ordine di presentazione stabilito conformemente all'art. 4, 4° alinea (2°).

Art. 13. — La commissione centrale di scrutinio totalizzerà, per lista interdipartimentale, i voti raccolti ed i seggi ottenuti in virtù dell'art. 12 da ognuna delle liste di circoscrizione che la compongono.

Essa forma pure, ai fini del computo, la lista interdipartimentale teorica degli indipendenti che comprende il totale dei voti raccolti e dei seggi ottenuti nelle circoscrizioni dall'insieme delle liste non collegate ad un partito o ad una organizzazione politica.

I seggi complementari, cioè i seggi non assegnati in virtù dell'art. 12, formano dapprima oggetto di una ripartizione provvisoria fra le liste interdipartimentali effettuata nel seguente modo:

La commissione centrale stabilisce, per ogni lista interdipartimentale, il totale dei resti sul piano nazionale; la divisione di ciascuno di questi totali per il quoziente nazionale determina il numero dei seggi complementari spettanti a ciascuna lista.

Se restano dei seggi non attribuiti, si procederà secondo il criterio della media più alta sul piano nazionale. Questa risulta dalla divisione del numero totale dei voti ottenuti da ogni lista interdipartimentale per il numero totale dei seggi già assegnati, più uno. I seggi sono successivamente attribuiti secondo tale criterio.

Nel caso in cui l'operazione precedente giunga per più liste interdipartimentali ad un risultato eguale, dando ad esse ugualmente diritto ad un seggio, e nel caso in cui non resti che un seggio cui provvedere, questo sarà assegnato a quella lista che ha raccolto il maggior numero di voti.

Art. 14. — In ogni circoscrizione in cui tutte le liste (oppure tutte le liste meno una) abbiano raccolto un numero di voti inferiore al quoziente elettorale nazionale, la commissione centrale di scrutinio assegna due seggi (o un seggio) secondo il criterio della media più alta.

I seggi assegnati secondo il criterio della media più alta a liste di circoscrizione saranno dedotti dal numero dei seggi complementari provvisoriamente conferiti dalla commissione in applicazione dell'art. 13 alle liste interdipartimentali corrispondenti.

Se una lista interdipartimentale ha ottenuto, nella ripartizione locale, un numero di seggi superiore al numero dei seggi complementari che le sarebbe spettato con l'utilizzazione dei resti, i seggi eccedenti le vengono tolti.

A tale fine la commissione prende in considerazione il numero dei voti raccolti da ognuna delle diverse liste di circoscrizione interessate facenti parte di una stessa lista interdipartimentale; stabilisce il rapporto di questo numero col numero totale dei suffragi espressi nella circoscrizione corrispondente e lo esprime in percentuale; i seggi in eccedenza sono tolti alle liste che presentano le percentuali più deboli. Tuttavia, nel caso in cui una o più liste di circoscrizione abbiano ottenuto due seggi nella ripartizione locale, a tali liste saranno tolti i seggi in eccedenza, in ragione di un seggio per lista.

I seggi tolti in questo modo ad alcune liste di circoscrizione sono assegnati in ognuna delle circoscrizioni corrispondenti, ad altre liste, secondo il criterio della media più alta.

Art. 15. — Il seggio o i due seggi definitivamente assegnati ad una lista di circoscrizione, in applicazione dell'art. 14, sono attribuiti ad uno o a due candidati di tale lista seguendo l'ordine di presentazione stabilito conformemente all'art. 4 (4° alinea, 2°).

Art. 16. — La commissione centrale di scrutinio stabilisce il numero definitivo dei seggi complementari, tenuto conto delle deduzioni disposte in applicazione dell'art. 14. Essa li ripartisce, secondo il criterio della media più alta, con le modalità previste dall'art. 6, fra le liste interdipartimentali depositate dai partiti o dalle organizzazioni che abbiano raccolto almeno il 5% del totale dei suffragi espressi nell'insieme del territorio metropolitano e dei tre dipartimenti extra-metropolitani. A tal fine i seggi complementari provvisoriamente assegnati in virtù dell'art. 13 a liste che non osservino queste condizioni sono successivamente assegnati, secondo questi criteri, alle altre liste interdipartimentali depositate dai partiti o dalle organizzazioni.

Art. 17. — I seggi complementari saranno conferiti alle liste di circoscrizione componenti la lista interdipartimentale che viene presa in considerazione con il seguente criterio:

La commissione centrale di scrutinio calcola per ogni lista di circoscrizione il resto risultante dalla divisione del numero dei voti che essa ha ottenuto per il quoziente elettorale nazionale. Essa esprime in percentuale il rapporto di questo resto

col numero totale dei suffragi espressi nella circoscrizione corrispondente. I seggi complementari cui rimanga da provvedere, sono assegnati alle liste di circoscrizione considerate, secondo l'importanza della percentuale corrispondente, ed ai candidati, secondo l'ordine di presentazione.

Sono escluse da tale ripartizione le liste di circoscrizione in cui un candidato abbia già beneficiato di un seggio con la ripartizione locale prevista dall'art. 14.

Nel caso in cui più liste di circoscrizione facenti parte della stessa lista interdipartimentale presentino la stessa percentuale e nel caso in cui non rimanga che un seggio cui provvedere, questo sarà attribuito a quella lista che presenterà il resto più importante in valore assoluto.

Art. 18. — In nessun caso una circoscrizione può avere, in applicazione dell'art. 17, un numero di seggi superiore a quante volte il totale dei suffragi espressi contiene un numero intero di volte il quoziente più uno.

Se più liste sono in concorrenza per uno o più seggi nella stessa circoscrizione, guadagna la lista con la percentuale più alta.

Art. 19. — I candidati di una lista di circoscrizione sono chiamati secondo l'ordine di presentazione a sostituire i deputati eletti su tale lista nel caso in cui un seggio si renda vacante per morte, dimissione o altra causa.

TITOLO IV. Disposizioni speciali per l'Algeria

Art. 20. — Il numero dei seggi attribuito all'Algeria è di trentacinque, di cui quattordici per il primo collegio e ventuno per il secondo.

Faranno parte del primo collegio i cittadini francesi non mussulmani ed i cittadini francesi mussulmani già determinati dall'art. 3 dell'Ordinanza 7 marzo 1944, ai quali si aggiungono i titolari della tessera di combattente della guerra 1914-18, i decorati della croce di guerra 1939-1940 per fatti d'armi personali, i decorati della croce di guerra delle campagne della liberazione, i possessori del certificato di studi primari ed i membri attuali e gli ex-membri dei consigli d'amministrazione delle società indigene di previdenza, artigiane ed agricole, eletti o nominati.

Art. 21. — Nessuna lista potrà partecipare alla ripartizione dei resti, nello stesso collegio, se non fa capo ad un partito o ad una organizzazione che presenti liste in tutte le circoscrizioni algerine. Tutte le liste di uno stesso partito o di una stessa organizzazione dovranno avere la stessa denominazione.

Art. 22. — Il quoziente proprio di ogni collegio elettorale sarà determinato in funzione del numero dei suffragi espressi e del numero dei

seggi da coprire in ciascun collegio.

Art. 23. — Le altre modalità di applicazione della presente legge all'Algeria saranno oggetto di un decreto emanato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno.

TITOLO V. Disposizioni speciali per il dipartimento della Guiana francese

Art. 24. — Il dipartimento della Guiana francese sarà rappresentato all'Assemblea Nazionale da un solo deputato.

L'elezione si farà nell'ambito del dipartimento a sistema uninominale di primo grado.

Art. 25. — Le modalità di applicazione dell'art. 24 formeranno oggetto di un decreto emanato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno.

TITOLO VI. Propaganda elettorale

Art. 26. — A causa della penuria di carta e allo scopo di assicurare alle liste presentate eguaglianza di mezzi nel corso della campagna elettorale, ad ogni lista di circoscrizione, dichiarata conformemente all'art. 4 della presente legge, viene assegnata una quantità di carta che permetta di assicurare la propaganda per mezzo di cartelli e di circolari, come pure la stampa delle schede alle condizioni qui sotto indicate:

Art. 27. — Il quantitativo di carta per ogni lista di circoscrizione comprenderà:

1. tre cartelli di dimensioni non superiori a quelle del formato *colombier* (m. 0,65 × 0,90) destinati ad essere affissi, durante il periodo elettorale, nei luoghi determinati dalla legge del 20 marzo 1914;

2. tre cartelli, destinati agli stessi luoghi, le cui dimensioni non potranno superare quelle di un sesto del formato *colombier* (m. 0,21 × 0,45), per annunciare i comizi elettorali;

3. una circolare del formato di m. 0,21 × m. 0,27;

4. un numero di schede eguali al triplo del numero delle elettrici e degli elettori iscritti nella circoscrizione; il formato delle schede non potrà superare le dimensioni di metri 0,20 × m. 0,12.

Art. 28. — Venticinque giorni prima della data delle elezioni, nel capoluogo di ogni circoscrizione elettorale, sarà istituita una commissione così composta:

un presidente di tribunale civile o un magistrato designato dal primo presidente della Corte d'appello della circoscrizione, presidente;

il tesoriere-pagatore generale o un suo rappresentante;

un funzionario della prefettura designato dal prefetto;

il direttore dipartimentale delle poste o un suo rappresentante;

l'archivista dipartimentale o un suo rappresentante;

un capo divisione della prefettura, segretario.

Per ognuna delle liste, a mano a mano che avviene la loro dichiarazione, i candidati designeranno un delegato che parteciperà ai lavori di questa commissione con voto consultivo.

La commissione avrà sede nel tribunale del capoluogo della circoscrizione.

Art. 29. — La commissione sarà incaricata:

a) di fornire le buste necessarie alla spedizione delle circolari e di farne preparare il testo;

b) di compilare la lista dei tipografi da essa accettati per procedere alla stampa dei documenti elettorali;

c) di indirizzare, al più tardi dieci giorni prima delle votazioni, a tutti gli elettori della circoscrizione entro una stessa busta chiusa che sarà depositata alla posta e recapitata in franchigia, una circolare accompagnata dalle schede di voto di ciascuna lista di candidati;

d) di inviare in ogni municipio almeno sette giorni prima delle votazioni, le schede di voto di ogni lista di candidati, in numero per lo meno eguale al numero degli elettori iscritti ed al massimo eguale a doppio di tale numero.

Il sindaco darà immediatamente ricevuta delle schede mediante lettera raccomandata indirizzata a presidente della commissione.

Il giorno dello scrutinio egli metterà le schede a disposizione degli elettori in tutti gli uffici elettorali. La sorveglianza delle schede sarà assicurata da un impiegato municipale.

Art. 30. — 1. I candidati di ogni lista provvederanno essi stessi alla stampa delle loro schede, circolari e cartelli osservando le prescrizioni seguenti:

Dopo il versamento della cauzione prevista dall'art. 31 della presente legge, il delegato di ciascuna lista rende noto al presidente della commissione il nome del tipografo che ha scelto nella lista dei tipografi accettati. Il presidente gli rimette un buono d'ordinazione, indirizzato a quel tipografo, valevole per la stampa di schede, circolari e cartelli nella quantità fissata dall'art. 27 per ciascuno di questi stampati:

2. Il delegato di ogni lista deve consegnare al presidente della commissione gli esemplari della circolare almeno quindici giorni prima della data delle votazioni.

Il delegato ha facoltà, entro lo stesso termine, di consegnare egualmente in tutto o in parte l'eccedenza delle schede delle quali dispone la lista:

3. I candidati stessi faranno procedere all'affissione dei loro cartelli;

4. La commissione non garantirà l'invio degli stampati di cui al precedente paragrafo 2, se non le sa-

ranno stati consegnati entro il termine stabilito.

Art. 31. — Nelle quarant'otto ore seguenti la dichiarazione di candidatura, prevista dall'art. 4, il delegato di ciascuna lista di circoscrizione deve versare, nelle mani del tesoriere-pagatore generale del dipartimento, che agisce in qualità di rappresentante della Cassa depositi, una cauzione di ventimila franchi (20.000 fr.) per candidato.

Art. 32. — Lo Stato prende a suo carico il costo della carta assegnata ai candidati, delle buste, della stampa dei cartelli, delle schede e delle circolari di cui all'art. 30, come anche le spese sostenute per l'invio di queste schede e circolari.

Le spese d'affissione sono rimborsate ai candidati secondo un pronuntario (*barème*) stabilito con decreto, in cui si tiene conto in particolare, del numero dei luoghi di affissione in una circoscrizione.

Le spese di benzina sono rimborsate ai candidati secondo un pronuntario stabilito con decreto, in cui si tiene conto, in particolare dell'estensione della circoscrizione.

Tuttavia le spese d'affissione e le spese di benzina non saranno rimborsate ai candidati, e la cauzione depositata a nome di una lista di circoscrizione resterà acquisita allo Stato, se la lista interpartimentale, a cui la prima si collega non abbia ottenuto almeno il 5% dei suffragi espressi in tutto il territorio metropolitano e nei tre dipartimenti extrametropolitani; in caso contrario, la cauzione depositata dai candidati di una lista di circoscrizione sarà loro restituita. Ad ogni modo, la cauzione e le spese sopra enunciate saranno rimborsate ai candidati che abbiano ottenuto almeno il 5% dei suffragi espressi nella loro circoscrizione.

Art. 33. — Nessun cartello, ad eccezione dei cartelli annunciatori esclusivamente i comizi elettorali, potrà essere affisso dopo il giovedì precedente le votazioni.

Art. 34. — Qualsiasi infrazione alle disposizioni degli articoli 27 e 33 che prevedono la limitazione dell'affissione e dei mezzi di propaganda, sarà colpita dalle pene previste all'art. 14 dell'Ordinanza n. 45-1838 del 17 agosto 1945 che regola la propaganda elettorale.

Art. 35. — Il penultimo alinea dell'articolo 15 della legge 29 luglio 1911 sulla libertà di stampa, modificata dalla legge 23 settembre 1919, è completato come segue:

« Se l'inserzione così ordinata non viene eseguita nel periodo fissato dal presente alinea e che avrà inizio dalla pronuncia del giudizio, il direttore della pubblicazione sarà punibile con la reclusione da sei giorni a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila a centomila franchi.

Art. 36. — Su tutti i punti non regolati dalla presente legge e dalle Ordinanze anteriori, si applicano le disposizioni legislative e regolamen-

L'organizzazione dell'attività sociale in Svezia

I. - Amministrazione statale.

Carattere particolare, in Svezia, del regime amministrativo dello Stato, è la suddivisione dell'amministrazione centrale in un certo numero di ministeri dai quali dipendono, con larga autonomia, le amministrazioni centrali. I ministeri hanno soprattutto il compito di preparare i quesiti destinati all'esame del Consiglio dei Ministri e ad assicurare l'esecuzione delle decisioni prese dal Governo. I ministri sono soltanto i capi diretti del personale dei loro rispettivi ministeri. I quesiti la cui soluzione non esige una decisione del Consiglio dei Ministri, non vengono generalmente studiati dai ministeri, ma vengono demandati a talune amministrazioni centrali appositamente istituite per ogni singolo ramo dell'amministrazione. La decisione finale, in seno a questi organi centrali, viene presa generalmente da un direttore generale o da un direttore capo, assistito da un certo numero di collaboratori, i quali, abitualmente ed allo stesso tempo, rivestono la carica di capi sezione o capi divisione. Costoro devono sottoporre al loro capo tutti i problemi interessanti la loro divisione o sezione; circa il regolamento di taluni problemi, essi sono chiamati a dare il proprio voto ed in ogni caso hanno il diritto di esprimere per iscritto le loro riserve, qualora siano di opinione contraria alla decisione presa. Come la maggior parte dei funzionari titolari, essi sono inamovibili, in virtù della Costituzione.

Peraltro, quanto ai capi delle sud-

tari relative alle elezioni generali in vigore al 16 giugno 1940.

Art. 37. — In caso d'annullamento delle operazioni elettorali in una circoscrizione, conservano validità i risultati ottenuti in applicazione della presente legge per tutte le altre circoscrizioni.

Il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione le cui operazioni elettorali sono state annullate resta acquisito.

Entro due mesi si procede alle elezioni parziali alle condizioni previste dall'ordinanza n. 45-1837 del 17 agosto 1945.

Art. 38. — Un decreto emanato dal Consiglio dei Ministri determinerà le modalità di applicazione della presente legge.

La presente legge, deliberata ed adottata dall'Assemblea Nazionale Costituente, sarà eseguita come legge dello Stato.

Data a Parigi, il 15 aprile 1946.

dette amministrazioni, si può fare eccezione a questa inamovibilità, nel senso che il Governo ha il diritto di rimuoverli dalle loro funzioni, o di nominarli soltanto per qualche anno.

Per precisare i rapporti esistenti fra il Governo e le amministrazioni centrali, è necessario aggiungere che il diritto di decisione che appartiene a queste ultime è limitato, in quanto è possibile appellarsi al Governo ed ottenere la revisione delle decisioni prese. D'altra parte, il Governo è tenuto, ogni qualvolta si tratti di prendere una decisione importante, ad ascoltare le eventuali proposte dell'amministrazione centrale; quest'ultima quindi ha la possibilità di esporre pubblicamente e ufficialmente il proprio punto di vista e può spesso esercitare una influenza decisiva.

Il pubblico, che è ammesso, per principio, a prendere conoscenza di tutti i problemi di competenza delle autorità amministrative — ad eccezione di talune categorie che per motivi particolari non devono essere rese di pubblica ragione — può esercitare sui servizi amministrativi un controllo permanente che una stampa, usufruente della massima libertà, può rendere ancora più efficace.

I problemi amministrativi nel campo sociale fanno capo, secondo le disposizioni generali di cui sopra, sia al Ministero degli Affari Sociali, sia ai servizi centrali che dipendono da questo ministero, e infine, in taluni casi, ad amministrazioni che dipendono da altri ministeri.

Il Ministero degli Affari Sociali ha attribuzioni notevolmente più importanti di quanto il nome non indichi: esso è investito di alcune funzioni che, in altri Paesi, spettano generalmente al Ministero degli Interni (controllo delle amministrazioni locali, servizi di polizia, ecc.).

Le altre amministrazioni centrali o servizi similari nel campo sociale sono le seguenti:

— la Direzione Generale dei Servizi Sanitari (*Medicinalstyrelsen*) dalla quale sono trattati tutti i problemi relativi alla medicina e l'igiene;

— l'Istituto Centrale d'Igiene Pubblica (*Statens institut för Folkhälsan*), incaricato dell'igiene generale e professionale, dell'igiene alimentare e del controllo dei prodotti alimentari;

— l'Ufficio di Assicurazioni dello Stato (*Riksförsäkringsanstalten*) che tratta le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed i problemi che

si riferiscono alla protezione dei lavoratori;

— il *Consiglio delle Assicurazioni (Forsakringsradet)* incaricato delle controversie legali relative all'applicazione della legge sugli infortuni del lavoro;

— la *Direzione delle Pensioni per la Vecchiaia (Pensionsstyrelsen)* incaricata delle assicurazioni di vecchiaia e di invalidità, nonché di tutti i problemi relativi alle casse malfatte;

— il *Tribunale del Lavoro (Arbetsdomstolen)*, competente per le controversie nascenti dall'applicazione dei contratti collettivi ed alla loro interpretazione;

— il *Consiglio del Lavoro (Arbetsradet)* cui spettano le questioni relative all'applicazione della legislazione sulla giornata delle otto ore;

— l'*Amministrazione del Lavoro e della Previdenza sociale (Socialstyrelsen)*, autorità centrale alla quale fanno capo tutte le questioni di carattere sociale che non rientrano nella competenza delle amministrazioni anzidette. Questa amministrazione, il cui campo di azione è, allo stesso tempo, molto vasto e variato, è stata organizzata fin dal 1938 in 6 sezioni, delle quali 2 (4^a e 5^a) sono incaricate delle statistiche sociali ufficiali ed un'altra (la 3^a) esclusivamente di questioni legislative.

Gli affari puramente amministrativi sono ripartiti come segue fra le altre tre sezioni:

1^a sezione: assicurazione contro la disoccupazione e collocamento;

2^a sezione: assistenza pubblica, protezione dell'infanzia, assistenza agli alcolizzati;

6^a sezione: tutto quanto si riferisce agli stranieri.

Le ricerche effettuate dalle sezioni di statistica rientrano nella statistica ufficiale svedese sotto la rubrica: « Statistica sociale ».

Le statistiche correnti, come pure i rapporti relativi ai problemi sociali, in Svezia o all'estero, vengono pubblicati dall'Amministrazione del Lavoro e della Previdenza Sociale in una rivista mensile « *Sociala Meddelanden* » (Informazioni Sociali).

A fianco delle amministrazioni di cui sopra, esistono due enti amministrativi a carattere provvisorio, dipendenti dal Ministero degli Affari Sociali, e cioè:

— la *Commissione Centrale della Disoccupazione (Statens arbetslöshetskommission)* incaricata dell'assistenza dello Stato contro la disoccupazione;

— l'*Ufficio nazionale dei Prestiti per le Costruzioni (Statens Byggnadslånebyrå)* che gestisce le sovvenzioni accordate dallo Stato allo scopo di favorire la costruzione di abitazioni.

Il Ministero degli Affari Sociali si occupa egualmente di tutti i problemi relativi alla collaborazione della Svezia con l'Organizzazione In-

ternazionale del Lavoro. Lo studio preparatorio di questi problemi è ormai affidato ad un ente permanente, la *Delegazione permanente per la collaborazione internazionale nel campo della politica sociale*. Il presidente di questa delegazione è attualmente il capo dell'Amministrazione del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le diverse istituzioni sopra elencate sono state create — ad eccezione della Direzione Generale dei Servizi Sanitari — nel corso degli ultimi 30 o 40 anni. Dato che talune di esse sono chiamate a prendere decisioni in campi ove i contrasti di interessi si mostrano molto marcati sono state organizzate secondo principi alquanto diversi da quelli che erano alla base delle altre amministrazioni. Si è cercato soprattutto di assicurare una vasta collaborazione con elementi extra-amministrativi, e particolarmente con i rappresentanti degli operai e dei datori di lavoro. Pertanto, nel Consiglio delle Assicurazioni, nel Tribunale del Lavoro e nella Delegazione per la collaborazione internazionale, la decisione spetta ad un comitato di sette membri, comprendente due rappresentanti dei datori di lavoro e due degli operai, nominati dal Governo su proposta delle organizzazioni centrali delle due organizzazioni.

Fra gli enti amministrativi con competenza in materie sociali e dipendenti da ministeri diversi da quello degli Affari Sociali, sono da citare:

— la *Direzione del Controllo (Kontrollstyrelsen)*, Ministero delle Finanze, che controlla l'applicazione della legislazione relativa alla fabbricazione e alla vendita delle bevande alcoliche;

— la *Direzione Superiore delle Scuole (Sköloversstyrelsen)*, Ministero dei Culti, che è l'organo centrale dell'istruzione e dell'educazione pubbliche;

— l'*Amministrazione Centrale del Commercio (Kommerskollegium)*, Ministero del Commercio, che si occupa, in particolare, dell'ispezione della marina mercantile;

— la *Direzione di Stato delle Piccole Proprietà (Statens egnahestyrelse)*, Ministero dell'Agricoltura, che è l'ente centrale per i servizi delle piccole proprietà terriere.

II. - Organizzazioni private.

Collateralmente agli enti amministrativi ufficiali, sono state create in Svezia, come del resto in altri paesi, organizzazioni private o semi-ufficiali che si occupano dei diversi rami dell'attività sociale.

Principale fra queste è la *Federazione Centrale delle Opere Sociali (C.S.A.)* creata nel 1903. Detta Federazione raggruppa le società od unioni di società che si dedicano al progresso sociale e che hanno per scopo una pratica azione sociale. A suo tempo essa comprendeva quasi 70 organizzazioni ma, essendo sembrato che la natura piuttosto etero-

genea di questo raggruppamento complicasse l'attività della Federazione, si procedette, nel 1922, ad una riorganizzazione, limitando ad una diecina il numero delle organizzazioni direttamente affiliate con voto deliberativo. (Ne fanno inoltre parte, a titolo di membri associati, un certo numero di società e di privati).

Queste dieci organizzazioni furono scelte fra quelle che rappresentavano i diversi rami dell'attività devoluta alla Federazione Centrale.

Queste istituzioni, che costituiscono ciascuna nel proprio settore particolare, un raggruppamento nazionale di unità locali, sono le seguenti:

1) l'*Unione per l'istruzione popolare (Folkbildningsförbundet)*;

2) l'*Unione svedese per l'assistenza agli indigenti e per la protezione dell'infanzia (Svenska fattigvårds-och barnvårdsförbundet)*;

3) l'*Associazione Fredrika Bremer (Fredrika Bremerförbundet)*, il cui scopo è di migliorare la situazione sociale delle donne;

4) l'*Unione casse-malattie della Svezia (Svenska sjukkaseförbundet)*;

5) l'*Unione cooperativa (Kooprativa förbundet)*;

6) l'*Unione centrale di propaganda anti-alcolico (Centralförbundet för nykterhetsundervisning)*;

7) la *Lega nazionale svedese contro la tubercolosi (Svenska nationalföreningen mot tuberkulos)*;

8) l'*Unione delle città (Svenska stadsförbundet)*;

10) l'*Unione dei Consigli Generali (Svenska landstingsförbundet)*.

Queste tre ultime organizzazioni costituiscono dei raggruppamenti di città, comuni e consigli generali (rappresentanze provinciali) di tutto il paese; loro scopo è di fornire ai comuni affiliati studi ed informazioni relativi all'amministrazione comunale e di rappresentare, al di fuori del loro ambito, gli interessi collettivi di questi comuni, particolarmente nei confronti dei poteri centrali.

Uno dei risultati più rimarchevoli della collaborazione fra questi raggruppamenti e la Federazione Centrale delle Opere Sociali, è stata la creazione a Stoccolma, nel 1920, della *Scuola degli Studi Superiori Sociali*.

Fra le associazioni che abbracciano un campo di azione più vasto, bisogna citare la società della *Croce Rossa Svedese*, la cui attività si svolge, in massima parte, nel campo dell'igiene e dell'assistenza ai malati, ma che si occupa anche attivamente di opere sociali e filantropiche; specialmente dei soccorsi ai bisognosi in periodi di prolungata disoccupazione ed in altri casi di urgente necessità.


Da citare inoltre le associazioni femminili apolitiche quali l'*Unione civica delle donne svedesi* e l'*Unione nazionale delle madri di famiglia svedesi*.

MINISTERO DEGLI AFFARI SOCIALI

Amministrazione locali e problemi comunali

Problemi sociali in generale

Igiene e servizi sanitari



AUTORITÀ COMUNALI

(Consigli municipali, Commissioni per le pensioni, Comitati per la disoccupazione, Consigli d'igiene, Direzioni dell'assistenza pubblica, Commissioni per la protezione dell'infanzia, Commissioni di temperanza, ecc..)

Dibattiti sulla Costituzione e il referendum in Francia

IL CONTROLLO DELLA COSTITUZIONALITA' DELLE LEGGI

L'istituzione di una commissione di controllo sulla costituzionalità delle leggi, prevista in un primo tempo dalla Commissione della Costituzione, è stata poi respinta dalla stessa Commissione nella seduta del 3 aprile con 22 voti contro 17. In tale occasione il relatore generale della Commissione, F. de Menthon (M.R.P.), si dimise a questo fu il primo punto grave di attrito tra l'M.R.P. e i due principali partiti di sinistra. La questione è stata anche dibattuta ampiamente nella stampa e in generale si è potuta notare una certa contrarietà al progetto, sebbene spesso sotto differenti punti di vista.

Pierre Hervé (*Humanité*, 3 aprile) scrive che «l'introduzione della procedura di controllo della costituzionalità delle leggi» nella Costituzione favorirebbe l'ostruzionismo della minoranza reazionaria.

Che significa questo controllo? I suoi sostenitori dichiarano che è necessario creare un organo speciale al quale tutte le leggi saranno sottoposte per essere esaminate e al quale spetterà il diritto di giudicare se esse sono conformi o meno alla Costituzione. Se questo organo dichiarasse che una legge votata dall'Assemblea è anticostituzionale o questa s'inclinerebbe a tale decisione e modificherebbe la sua legge, oppure avrebbe luogo un referendum». I comunisti, pur avendo accettato che il referendum sia utilizzato, su iniziativa dell'Assemblea, per rivedere la Costituzione, non possono accettare il controllo della costituzionalità delle leggi, «perché questa istituzione limita l'espressione della volontà nazionale, crea delle possibilità di gravi crisi nel funzionamento delle nostre istituzioni, mette a disposizione di una minoranza decisa al colpo di Stato i mezzi di bloccare qualsiasi attività legislativa».

Il fatto che questo organo sarebbe eletto dall'Assemblea Nazionale a rappresentanza proporzionale non ne eliminerebbe i difetti. I pericoli a cui si andrebbe incontro sarebbero molto gravi: dei partiti potrebbero votare pubblicamente all'Assemblea una data riforma e ordinare invece ai loro rappresentanti nell'organo costituzionale di votare contro, adducendo il pretesto dell'incostituzionalità; il cambiamento di opinione o la corruzione di due o tre dei suoi trenta membri potrebbe intralciare l'attività legislativa ed inoltre l'Assemblea rischierebbe di dovere o rassegnarsi alle decisioni di questo organismo oppure istituire un referendum ogni domenica.

Secondo Hervé «ciò che salvaguarda i diritti, è il senso civico dei cittadini, la vigilanza di una nazione, una legislazione positiva — ciò che salvaguarda le pubbliche costituzioni, è il coraggio e la lucidità dei mandatari del popolo».

Derisorie barriere di carta non potrebbero che moltiplicare le difficoltà e gli «imbottigliamenti» che annun-

ciano la fine delle democrazie quando queste non hanno la forza di mettervi un limite.

Secondo l'*Economie* dell'11 aprile solo un'autorità distinta dal potere legislativo può controllare se il legislatore è rimasto nei limiti della sua competenza, e «sembra che l'esistenza di una simile autorità che avrebbe la facoltà di pronunciarsi sulla costituzionalità delle leggi sia indispensabile al buon funzionamento di una Costituzione che imponga alla legge il rispetto di tali principi».

Questa autorità sarebbe logicamente l'autorità giudiziaria. Infatti il compito naturale del giudice è d'interpretare le leggi e di regolare i loro conflitti. «E' così che egli regola i conflitti tra la legge nazionale e la legge straniera, tra la legge antica e la legge nuova, tra la legge e il decreto e l'ordinanza. Perché non dovrebbe regolare il conflitto tra la legge costituzionale e la legge ordinaria?».

Ora questo principio, giuridicamente irrefutabile, non è ammesso in Francia, né nella maggior parte dei paesi stranieri, soprattutto per considerazioni politiche, in quanto fare del giudice il difensore della costituzionalità anche riguardo alle leggi emanate regolarmente dalle autorità competenti significherebbe dargli il mezzo di neutralizzare il potere legislativo. Considerata dunque inammissibile questa possibilità, non è venuta meno però la preoccupazione di istituire, naturalmente su basi diverse dall'autorità giudiziaria, un controllo sulla costituzionalità delle leggi. Tale preoccupazione si è rivelata anche nelle discussioni dell'Assemblea Costituente ed è stato elaborato un progetto a tale scopo. L'autore però non nasconde la diffidenza per tale progetto. Il Comitato di controllo, eletto a rappresentanza proporzionale, più che un organo di carattere giuridico, sarebbe stato un organo di carattere prettamente politico e non sarebbe stato «un tribunale al quale il cittadino si rivolge per far riconoscere i suoi diritti, ma piuttosto una seconda Assemblea politica alla quale la minoranza della Camera potrà ricorrere per tentare di provocare una nuova deliberazione della legge ed anche la consultazione del paese... Il sistema contemplato è dunque un mezzo politico per assicurare il rispetto della Costituzione da parte del legislatore. Ma la nostra storia dimostra che i mezzi di questo tipo non hanno mai raggiunto, di fatto, i risultati che si potevano teoricamente attendere».

In qualsiasi regime poi un organo politico che decidesse sulla costituzionalità delle leggi con indipendenza ed efficacia sarebbe più potente del governo. Inoltre se esso intervenisse nel momento stesso della promulgazione cesserebbe di essere un regolatore giuridico per divenire un elemento di

torbidi politici. Mettendo il comitato di controllo sotto l'influenza dei partiti politici, arrischiando di metterlo direttamente in conflitto con la Camera non si fa che aggiungere l'irritazione di controversie giuridiche alla violenza dei combattimenti in cui si affrontano maggioranza e minoranza. Per tutte queste ragioni l'articolaista di *Economie* ritiene impossibile il funzionamento di un tale sistema. Egli ritiene che unica soluzione possibile è quella più logica, e cioè di affidare il controllo di costituzionalità ai giudici ordinari. Ai cittadini non bisognerebbe però dare un'azione per attaccare la legge in maniera diretta, «cioè un mezzo di forza nel corso di un processo; ciò non costituirebbe la materia dell'istanza, ma un incidente in un affare determinato al quale la legge incriminata sarebbe applicabile. Il giudice rimarrebbe chiuso nel contenzioso e se si potrebbero trarre delle conseguenze politiche dal suo giudizio, ciò avverrebbe senza che egli sia compromesso nelle dispute dei partiti».

L'autore non si nasconde la delicatezza del sistema e benché esso sia ispirato a quello esistente negli Stati Uniti, bisogna notare che la situazione dei giudici americani, la cui competenza abbraccia ampiamente anche il campo politico, è ben diversa da quella dei magistrati francesi.

PRIMA DEL REFERENDUM

In vista del referendum sulla nuova Costituzione della IV Repubblica, si è svolta una vivace campagna giornalistica da parte dei vari partiti.

I partiti si sono pronunciati formando due grandi blocchi in netta opposizione: il partito comunista e quello socialista in favore della Costituzione, l'M.R.P. e altri partiti contro.

Florimond Bonte, nell'*Humanité* del 24 aprile, sostiene che la nuova Costituzione è realmente democratica ed ha per base l'idea fondamentale che il potere sovrano spetti unicamente al popolo, completando e allargando così la Costituzione del 1789. Infatti, essa tiene debito conto della forza attuale della classe operaia nell'ambito della nazione; aggiunge i diritti sociali ed economici a quelli politici; garantisce l'eguaglianza giuridica della donna in tutti i campi; dà inoltre la possibilità a tutte le popolazioni di oltremare, facenti parte dell'Unione francese, di svilupparsi, evolversi e vivere in una unione libera e fraterna con la metropoli; concede il diritto di voto ai cittadini che hanno compiuto i 20 anni e l'elettorato attivo a coloro che hanno compiuto i 23 anni; protegge la proprietà nella misura in cui il suo esercizio non reca pregiudizio alla proprietà altrui e all'utilità sociale; proclama il principio delle libertà comunali e provinciali; condanna la pratica dei decreti-legge, ritenendola antidemocratica; si oppone alla formazione di una seconda Camera e al ritorno di un Senato che considera come un freno alla sovranità popolare di un'Assemblea eletta a suffragio universale, rappresentazione certamente più completa e più perfetta della nazione; rende i ministri penalmente responsabili dei delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, individualmente per gli atti personali e collettivamente di fronte

all'Assemblea Nazionale per quanto riguarda la politica del Governo.

La nuova Costituzione — dice il Bonte — consacra la sovranità della Assemblea. Infatti l'Assemblea, eletta a suffragio universale, nomina, controlla e revoca il potere esecutivo, elegge il presidente della Repubblica, elabora le leggi e vota il bilancio. Lo scrittore prosegue accusando il Senato di essere sempre stato il covo delle forze reazionarie e ostili alla legislazione sociale, alle aspirazioni democratiche e all'uguaglianza dell'uomo e della donna, né lo sorprende la lotta violenta scatenata dalla reazione contro la nuova Costituzione.

Usando lo stesso tono, Pierre Hervé, nell'*Humanité* del 25 aprile dichiara, in un articolo dal titolo: *Votare contro la Costituzione significa votare per Pétain*, che «per salvare la Repubblica occorre avere fiducia anzitutto nelle forze popolari e nelle grandi masse democratiche che sono l'unica speranza di una rinascita francese. Bisogna aver fiducia nel suffragio universale e nella sua sovranità. Una vittoria dei «no» sarebbe una rivincita di Vichy». I veri repubblicani voteranno per il «sì» perché non vorranno che trionfi il «paternalismo clericale».

Daniel Mayer scrive nel *Populaire* che nessuna assemblea politica, di qualsiasi natura essa sia, potrà più discutere da pari a pari con l'Assemblea Nazionale, né opporsi alla volontà del suffragio universale. La creazione del Consiglio economico e del Consiglio dell'Unione francese permetterà all'Assemblea Nazionale di ricorrere alla «riflessione» e alla «consultazione» di uomini scelti fra i più capaci e rappresentanti i grandi interessi della nazione.

Secondo *Le Figaro* (24 aprile) il referendum non consiste «nel votare pro o contro una Costituzione, ma pro o contro i partiti che hanno fatto della Costituzione una macchina di guerra a loro servizio o contro di essi».

Una Costituzione veramente democratica dovrebbe basarsi su principi ove la destra e la sinistra si trovino di comune accordo per assicurare il rispetto della volontà popolare e dei diritti delle minoranze. Se la destra giudica inaccettabile il testo costituzionale, ciò non è da attribuire al suo contenuto sociale, ma al fatto che esso segna il tramonto della democrazia parlamentare, distruggendo gli sbarramenti che un sistema parlamentare oppone generalmente alle tirannie individuali o collettive. Con la Costituzione dell'aprile 1946 il paese si incammina verso il totalitarismo. La Francia dovrà decidere se il tempo della libertà è o non è trascorso. La Costituzione è da rigettare — secondo il *Figaro* — perché rinnega i principi sui quali deve essere basata la vita politica di una grande nazione moderna e cioè l'equilibrio delle assemblee e l'equilibrio dei poteri. Un regime che concentri tutti i poteri nelle mani di un'assemblea unica e che le conferisca anche il controllo diretto dell'amministrazione locale, lascia necessariamente i destini del paese e la libertà del cittadino alla discrezione del partito più forte. Un tale regime conduce all'anarchia e all'incoerenza quando la maggioranza di quel partito è lieve e alla dittatura quando essa è forte.

François Reille-Soubt (*Aube*, del 26 aprile), dichiara che votare contro la Costituzione significa rifiutare di preparare le proprie catene. L'avvenire del paese e delle libertà individuali è affidato alla Costituzione. Essa è onnipotente nel campo politico, economico, sociale e giurisdizionale. La presente Costituzione non contiene nessuna disposizione e garanzia dell'individuo contro gli eccessi, mentre molti istituti da essa contemplati potrebbero rivelarsi pericolosi. Tali il potere giurisdizionale, privato dell'indipendenza, il Presidente della Repubblica senza autorità, l'assenza di una seconda assemblea rappresentativa e di un tribunale supremo che protegga il cittadino contro le leggi anticonstituzionali. Meglio dunque restare nel provvisorio per costruire una vera democrazia, piuttosto che accettare una soluzione definitiva che incatenerebbe i cittadini.

Raymond Aron (*Combat*, del 26 aprile) scrive che con la nuova Costituzione l'autorità non spetterà più al Presidente del Consiglio, ma ai segretari dei vari partiti; le decisioni vitali riguardanti il paese saranno prese nelle sedi dei partiti, dimodoché, nel caso di una maggioranza coerente, il sistema potrà funzionare normalmente; ma nel caso in cui i partiti componessero i loro conflitti in coalizioni impotenti, il governo rifletterebbe la loro impotenza. La Costituzione definitiva somiglia stranamente alla Costituzione provvisoria sotto la quale il paese ha vissuto finora. La Francia deve rispondere di «no» e accettare il provvisorio per altri sette mesi, altrimenti il provvisorio diverrà definitivo.

La Costituzione dell'aprile 1946 oppone un minimo di ostacoli a una maggioranza che tenda al potere assoluto: occorrono due terzi dei voti del Parlamento. Il referendum non significa votare per la Repubblica o per la reazione, ma per o contro una assemblea onnipotente, per o contro una maggioranza che dividerebbe la Francia in due blocchi e la costringerebbe a scegliere fra due dispotismi. Né il «sì» né il «no» risolveranno la crisi politica, né scacceranno lo spettro della tirannia. Però il «no» sarà un male minore e testimonierà inoltre che oggi come ieri la Francia rimane sempre attaccata alla sua libertà.

Dal canto suo André Chênebenoit (*Le Monde* del 5-6 maggio) scrive che il regime che la nuova Costituzione porterà, dovrà essere rifiutato da tutti quelli che non ammettono l'oppressione della maggioranza, ossia la dittatura di un partito. Sono due concezioni divergenti, due ideologie in urto reciproco; da un lato, la democrazia liberale e dall'altro la democrazia autoritaria; la prima, lascia alle minoranze la loro parte dei diritti, difendendo l'individuo contro l'abuso del potere; la seconda, sopprime l'opposizione e aspira a sorpassare se stessa fino a raggiungere quasi il totalitarismo. Il pericolo non è tanto nel prolungarsi del provvisorio quanto nel definitivo che comprometterebbe seriamente l'avvenire. L'elettore chiamato a votare prima di compiere questo suo dovere deve ponderare seriamente il suo atto perché non possa dire più tardi «io non ho voluto questol».

DOPO IL REFERENDUM

I risultati del referendum per la Costituzione, del 5 maggio 1946, sono ampiamente spiegati e commentati dalla stampa. Gli organi dei partiti precisano i vari punti di vista e tracciano i programmi per le prossime elezioni del 2 giugno.

Georges Cogniot (*Humanité* del 7 maggio), sostiene che la nuova situazione consiglia di procedere al più presto al lavoro per l'elaborazione del secondo progetto di Costituzione. Poche settimane dovrebbero essere sufficienti per prepararlo, tanto più che il lavoro precedente può essere sfruttato, e il testo già esistente potrebbe servire di base per l'accordo fra i repubblicani. Lo stesso A. afferma (*Humanité* del 9 maggio), che dai risultati del referendum appare necessaria l'unione di tutte le forze democratiche per lottare, nelle elezioni del 2 giugno, contro la reazione. Se tale intesa potrà realizzarsi, il risultato equivoco del 5 maggio si trasformerà in una schiacciante vittoria repubblicana il 2 giugno. Infine, egli giustifica lo slogan, adottato dal partito comunista durante la preparazione del referendum: «La battaglia per il referendum è la battaglia fra la repubblica e la reazione», asserendo che i cittadini che votarono contro la Costituzione, non erano forse animati dall'intento di rafforzare la reazione in Francia, ma i reazionari, i creatori di torbidi e gli avventurieri della politica si sono certamente schierati contro di essa.

Dal canto suo *Le Populaire* dell'8 maggio pubblica, sotto il titolo *Saggezza ritrovata*, un articolo di Daniel Mayer in cui il segretario generale del partito socialista, polemizza con un articolo pubblicato da *L'Aube* del 7 maggio, ove Robert Lecourt, dell'M.R.P., scriveva che «gli elementi della reazione politica o sociale dovrebbero astenersi dal cantare vittoria, perché la vittoria dei «no», non è una loro vittoria»; il Mayer cita l'ordine del giorno del Comitato centrale del partito comunista, reclamante una nuova Costituzione capace di raccogliere l'approvazione delle masse «con l'accordo di tutti i repubblicani» e dichiara che la saggezza è finalmente ritornata e che solo con la comprensione della situazione attuale e con le concessioni da una parte e dall'altra si potrà giungere a un risultato effettivo e sicuro.

Daniel Mayer prosegue dicendo che i sostenitori della costituzione d'aprile non detengono il monopolio del sentimento repubblicano ma che anche fra coloro che hanno votato «no» vi è stato un numero di repubblicani sinceri, i quali perché male informati o perché spauriti, hanno contribuito a far cadere il primo progetto di Costituzione. Infine, la nuova Costituzione dovrà naturalmente tenere conto della volontà dei 10 milioni di elettori, ma non potrà neppure trascurare quella degli altri 9 milioni, poiché non si potrebbe imporre impunemente alla metà del paese la volontà dell'altra metà. Essendo il partito socialista l'elemento motore del blocco dei 9 milioni di elettori, esso avrà una parte importante nei prossimi mesi; ma, nonostante la sua volontà di conciliazione, non potrà rinunciare alle sue intime convinzioni e cioè al concetto della sovranità dell'Assemblea eletta col

suffragio universale ed alla laicità dello Stato e della scuola.

Secondo *Gabriel Robinet* (*Le Figaro* del 6 maggio) il referendum ha invece segnato la vittoria del buon senso, del ritorno alla logica e alla ragione che stanno nel fondo dell'animo francese. Sono stati gli uomini e le donne provenienti dai partiti più diversi ed appartenenti alle più varie fedi a dire di «no». Il 7 maggio, *Le Figaro* affermava che, se i risultati fossero stati diversi, i diritti delle minoranze non sarebbero mai stati invocati benché rappresentassero quasi la metà della volontà nazionale. Sempre ne *Le Figaro* (9 maggio) *André Siegfried* si compiace di vedere la Francia ancora e sempre un paese di opinioni libere espresse all'intuori del quadro rigido dei partiti e anche contro di esso. La nuova Costituzione dovrà tenere presente che il paese ha dimostrato di volere un regime parlamentare, in cui tutte le opinioni possano coesistere e ove lo spirito critico possa vivere liberamente; il paese ha respinto esplicitamente il sistema autoritario, anche se proveniente da un partito o da comitato che asserisca di parlare in nome del popolo.

Con i risultati negativi del referendum si è evitato, secondo *Raymond Aron* (*Combat* del 9 maggio) un male maggiore. La maggioranza del «no» ha solo un valore negativo, in quanto ha impedito la instaurazione di un governo in cui i «si» non avrebbero avuto che una maggioranza molto lieve. In molti dipartimenti i socialisti, per ostilità al comunismo o per salvare la libertà individuale, hanno obbedito al proprio ragionamento e alla propria sensibilità, piuttosto che alla consegna del partito. I vari vinti del 5 maggio non sono dunque né i socialisti né i comunisti ma i partigiani di un governo social-comunista. Lo stesso autore scrive il 10 maggio, sempre in *Combat*, che gli elettori hanno dato una lezione ai propri eletti e hanno dimostrato che la disciplina di partito non deve passare certi limiti al di là dei quali la nozione di democrazia perde il suo significato; ma, se la Costituzione presentata dai comunisti e dai socialisti è stata respinta, si può essere certi che una Costituzione presentata contro i due grandi partiti o perai avrebbe ottenuto un voto peggiore.

Nel *Journal de Genève* dell'8 maggio, *René Payot* rileva che il partito socialista ha perduto molti elettori nei dipartimenti ove sosteneva la nuova Costituzione in coalizione con i comunisti. Il numero delle astensioni è rimasto quasi identico a quello di ottobre. Inoltre, gli avversari hanno beneficiato dell'apporto dei piccoli partiti che non hanno potuto ottenere una rappresentanza parlamentare.

Lo scarto tra i due blocchi non è stato molto grande, ma ciò che conta in una democrazia è il risultato finale. Il popolo francese ha respinto la Costituzione perché essa rifletteva le idee di due partiti anziché le aspirazioni di tutta la nazione. Molti avranno risposto di «no» per motivi che non hanno nulla da vedere col contenuto giuridico della Costituzione; i contadini, per protestare contro i bassi prezzi dei prodotti agricoli, le masse contro l'organizzazione dei rifornimenti urbani, la destra per l'avversione al comunismo.

Payot ricorda il detto di Talleyrand che una Costituzione deve essere «breve e oscura»; i comunisti e i socialisti l'hanno fatta lunga e precisa e l'opposizione ebbe buon giuoco nel denunciare il tentativo di dittatura dell'Assemblea unica, sistema manifestamente contrario al voto col quale il corpo elettorale si era pronunciato nel mese di ottobre; ma l'affermare che la Francia sia divisa in due blocchi ostili di forze sensibilmente uguali sarebbe errato. Gli oppositori del progetto respinto vogliono solo realizzare uno spirito più liberale. La nuova Costituzione che sarà eletta il 2 giugno, dovrà fare una sintesi fra ciò che il primo progetto conteneva di buono e i voti della maggioranza popolare. Il vero spirito democratico ha sempre voluto conciliare le varie tendenze.

L'UNIONE FRANCESE

L'epoca dello sfruttamento coloniale, caratteristica del secolo passato, tende ad essere ormai superata. Anche la Francia è incline ad abbandonare il vecchio sistema imperialistico. Prova di questa nuova tendenza è lo stesso articolo 41 della Costituzione non approvata: «La Francia forma con i territori d'oltremare da una parte, con gli Stati associati dall'altra, una Unione liberamente consentita».

Benché la Costituzione sia stata, com'è noto, respinta dal popolo francese, pure, data la quasi unanimità che si era verificata nei dibattiti sui testi relativi all'Unione francese, tranne che sul Consiglio dell'Unione (dove la questione dei poteri da assegnare a questo organo era stata discussa per lo più con la sola intenzione di rinovare il bicameralismo o di sopprimerlo), è probabile che almeno questi nuovi principi generali non verranno mutati.

Il problema dell'Unione francese è stato discusso ampiamente nella stampa francese e, in particolare, da *Jacques Guérif* in una serie di articoli in *Le Monde* (14, 15, 16, 20, 23, 26 aprile e 9 maggio). Interessante soprattutto è il quinto articolo che riguarda il problema costituzionale e il potere centrale.

Secondo l'autore «se si ammette il diritto e la necessità per i territori lontani di avere una rappresentanza locale che disponga di estesi poteri in materia economica e sociale, non si può concepire un parlamentarismo federale in seno ad una sola Assemblea nazionale. Sarebbe inaccettabile che la legislazione d'interesse strettamente metropolitano fosse discussa da una Camera a maggioranza coloniale, ciò che la rappresentanza proporzionale assoluta esigerebbe a prima vista; d'altro lato è impossibile che la politica generale dell'Unione, la natura delle sue relazioni con l'estero e l'organizzazione delle Nazioni Unite siano decise senza che i deputati d'oltremare abbiano potuto esprimere i loro sentimenti».

Una soluzione equanime si potrebbe trovare se ognuna delle Assemblee locali inviasse a Parigi dei delegati che avessero i poteri di far parte contemporaneamente dell'Assemblea nazionale, bicamerale o no, e del Consiglio dell'Unione. Questa rappresentanza dovrebbe essere proporzionale. La rappresentanza metropolitana restereb-

be incontestabilmente più importante nell'Assemblea, mentre il Consiglio comprenderebbe soltanto un numero ristretto di parlamentari eletti dalla madrepatria.

Il Consiglio dell'Unione avrebbe gli stessi poteri dell'Assemblea Nazionale per tutto quel che concerne l'esame e la votazione del bilancio dei territori d'oltremare e avrebbe la possibilità di interpellare i ministri responsabili sulle questioni riguardanti l'Africa, con una votazione a maggioranza di due terzi, di qualsiasi problema coloniale che sembri impegnare la politica generale del governo.

Guérif ritiene che «è necessario, sul piano locale, che il cittadino dell'Unione francese benefici di una certa autonomia...; ma sul piano federale è indispensabile che lo stesso cittadino si renda conto che partecipa a un insieme politico il cui indebolimento significherebbe per lui mettere in pericolo lo sviluppo progressivo della sua individualità».

Louis Aujoulat (*L'Aube*, 10 aprile) osserva che la Costituzione ha dato in primo luogo a tutti i sudditi dell'Unione francese la garanzia dei diritti e della libertà della persona umana. Inoltre essa contiene il riconoscimento di una cittadinanza dell'Unione che prevede il rispetto degli statuti personali.

La Costituzione conferisce inoltre agli abitanti dei territori d'oltremare diritti civili e politici senza precedenti; possibilità di accedere a tutti gli impieghi dell'Unione su un piano di parità con i cittadini di statuto metropolitano; possibilità di partecipare alla gestione degli affari del loro paese con l'elezione di assemblee rappresentative; diritto di suffragio e di eleggibilità.

L'autore critica il fatto che nell'Assemblea legislativa metropolitana si siano limitati, in maniera più o meno arbitraria, il numero dei rappresentanti dei territori d'oltremare, e che nello stesso Consiglio dell'Unione francese la proporzione fra gli eletti dalla metropoli e quelli dall'oltremare sia stata fatta con criterio sfavorevole a questi ultimi.

Il colonnello *E. Bernard* (*Combat*, 25 aprile) rileva specialmente le manchevolezze del sistema di elezione dei membri d'oltremare del Consiglio dell'Unione francese. Per procedere ad elezioni a suffragio elettorale e diretto, bisogna innanzi tutto compilare le liste elettorali e ripartire quindi gli abitanti secondo la loro età. Ora, nella quasi totalità delle colonie francesi, non esiste nemmeno lo stato civile. Altre difficoltà presenterebbero l'enorme percentuale di analfabeti in certe regioni, l'impossibilità materiale per i candidati di mettersi in contatto con gli elettori sparsi in mezzo ad immensi territori tropicali.

Il *Bernard* mette inoltre in evidenza le sperequazioni che vi saranno nella prossima Assemblea nazionale. In Francia ci sarà un deputato per 70.000 abitanti; in Algeria un deputato per 70.000 francesi o assimilati, ma uno solo per 330.000 mussulmani; in A.O.F. e in A.E.F. (dove il collegio elettorale non rappresenterà che 1/3) 1 deputato per 800.000 abitanti; nella Guiana 1 per 30.000; a Saint-Pierre e Miquelon 1 per 5.500.

Geografia del referendum francese

In *Le Monde* del 7 maggio Jacques Fauvet fa una rapida disamina dei risultati del referendum dal punto di vista geografico, confrontando soprattutto i risultati dello scrutinio del 21 ottobre 1945 con quello del 5 maggio.

Secondo l'autore non si può stabilire un confronto rigoroso tra i due scrutini, dato che nell'ottobre scorso tanti comunisti quanto i socialisti avevano contratto diverse alleanze elettorali.

Ai comunisti si erano uniti in parecchi dipartimenti l'«Unione repubblicana e della resistenza» e il «Movimento unificato della Resistenza»; ai socialisti l'U.D.S.R. e la Giovane Repubblica. Nel referendum del 5 maggio invece la maggior parte di queste alleanze non ha funzionato. Ma ciò nonostante si nota facilmente che il numero effettivo dei «sì» non raggiunge sempre quello dei socialisti e

dei comunisti nelle precedenti elezioni e che gli è spesso inferiore in dipartimenti tipicamente «operai» come il Nord, o in circoscrizioni tradizionalmente «di sinistra» come i Pirenei orientali o la Saône-et Loire. Si può ritenere quindi che ci siano stati dei socialisti che non hanno obbedito alla consegna del loro partito.


Un regresso notevole dei socialisti e dei comunisti si rileva nella regione del Sud-Est come pure nella Mayenne e nell'Alta Marna. Uno slittamento a sinistra aveva smantellato in ottobre in questi dipartimenti le fortzze radicali. Il successo dei «no» sembra indicare che i radicali hanno riguadagnato una parte del terreno perduto.

In compenso è probabile che i socialisti e i comunisti abbiano migliorato le proprie posizioni nell'Ovest e nell'Est del paese, là dove la loro vitto-

ria di ottobre era stata assai relativa. E' possibile che un'attiva campagna per la libertà dell'insegnamento abbia per reazione mobilitato in favore del «sì» degli elettori che avrebbero votato «no» con il centro sinistro, oppure si sarebbero astenuti. Questo è il caso dei dipartimenti lorenesi, alsaziani, bretoni e della Normandia.

Altrove, quasi dappertutto, il totale dei «sì» è inferiore o eguale a quello dei voti socialisti e comunisti dell'ottobre scorso e il regresso dell'estrema sinistra è più netto nelle città di media e grande importanza che in alcune regioni agricole; infatti la maggioranza dei «sì» è particolarmente sensibile nei nuclei di estrema sinistra del Centro e del Sud-Est come pure nell'Aube, nelle Ardenne e nell'Aisne.

(Lo stesso *Le Monde* ha pubblicato l'8 maggio la seguente cartina).



Il Congresso Nazionale delle provincie d'Italia

Nei giorni 5, 6 e 7 maggio 1946 si è svolto a Firenze il Congresso nazionale delle provincie d'Italia.

Il programma dei lavori comprendeva lo svolgimento di quattro relazioni: I) *Gli Enti intermedi tra lo Stato e il Comune e in particolare della regione e della provincia*, stesa dall'avv. G. Donatini e dal prof. G. Riccioli; II) *Riforme da adottarsi nell'ordinamento dell'ente provincia nell'ipotesi di sua conservazione nel nuovo ordinamento dello Stato italiano*, stesa dall'avv. M. Marchini e dal professore U. Bigliozzi; III) *Proposte per la emanazione di provvedimenti tributari a favore delle provincie a integrazione di quelle disposte con D. L. 18-2-1946 n. 100, allo scopo di sopprimere alle esigenze del funzionamento dell'amministrazione provinciale sino all'attuazione delle riforme che saranno approvate dalla Costituente*, compilata dall'avv. G. B. Migliori; IV) *Ricostituzione dell'unione delle provincie d'Italia*, relatori il ragioniere G. Bertolotti e l'avv. P. Ginardoni.

La prima relazione, richiamatasi al Congresso delle Provincie Emilia-Romagna tenutosi nel novembre 1945 a Modena e all'ordine del giorno ivi approvato che faceva voti « che il futuro Stato italiano, del quale si vuole conservare l'unità politica, si fondi sopra una larga autonomia regionale, provinciale e comunale che ne consenta l'auspicato decentramento burocratico ed amministrativo », e che alla regione fossero demandate le « funzioni di coordinamento amministrativo, economico, sociale degli interessi delle provincie, decentrando in esse le relative funzioni statali », viene ad esaminare se sia opportuno la introduzione della regione nell'ordinamento dello Stato italiano, e in caso positivo con quali facoltà e quali conseguenze in confronto degli altri enti locali esistenti e specialmente della provincia. Il problema, afferma la relazione, può essere esaminato sotto due aspetti: quello della regione come organo locale politico-costituzionale, e quello della regione come ente locale di decentramento amministrativo.

Esaminando il primo aspetto del problema, la relazione si preoccupa di chiarire che l'attribuzione del potere legislativo, in determinate materie, alle assemblee regionali, non implica, come erroneamente si afferma, una struttura federale dello Stato. Federalismo, infatti, significa federazione di Stati sovrani. Non è dunque di federalismo che oggi può discutersi a proposito della regione, ma solo di autonomie regionali, intese nel senso di attribuire un potere normativo alle assemblee locali, che meglio di un corpo legislativo centrale possono disciplinare le materie di interesse particolare nell'ambito di un determinato territorio. Questo potere normativo, propone la relazione; potrebbe esplicarsi nelle materie riguardanti l'agricoltura, l'industria, il commercio, la pubblica beneficenza e l'assistenza, l'istruzione, l'igiene, la sanità, i lavori pubblici e la polizia regionale. Ad evitare poi che queste materie fossero disciplinate in maniera difforme nelle diverse regioni, questa

facoltà legiferante dovrebbe sempre svolgersi nei limiti segnati dalla Costituzione, sotto il controllo di una suprema Corte costituzionale, giudice supremo in materia di costituzionalità delle leggi regionali.

Quanto alla facoltà normativa da attribuire eventualmente ai due altri enti intermedi, provincia e comune, sembra opportuno, prosegue la relazione, attribuire ad essi solo facoltà regolamentari in sede di esecuzione delle leggi regionali, al fine di consentire il loro adattamento alle particolari situazioni locali.

Sotto il secondo aspetto, e cioè la istituzione della regione come ente locale di decentramento amministrativo con la soppressione della provincia, svuotata necessariamente delle sue funzioni, la relazione osserva che questa soluzione del problema non sarebbe utile, in quanto con essa si verrebbe a sostituire al deprecato accentramento statale, un accentramento regionale che creerebbe un contrasto tra il capoluogo della regione e la circoscrizioni minori, dato il fatale prevalere degli interessi di quello in confronto degli interessi di queste. E' opportuno invece, istituita la regione come organo politico-costituzionale, conservare la provincia come organo di decentramento amministrativo con funzioni esecutive delle leggi regionali, svolgente, sotto il controllo della regione, azione coordinata ma distinta, come espressione di interessi localizzati diversi.

Quanto alle funzioni di controllo da attribuirsi alla regione in confronto agli Enti locali minori, la relazione propone di assicurare che l'esecuzione dei servizi disciplinati dalla legge in parola, non si svolga in modo difforme nei singoli comuni e nelle singole provincie ed eventualmente in contrasto con lo spirito informatore della legge, il che non si può ottenere se non attraverso il controllo delle G.P.A., opportunamente riformate nella loro composizione (tutti membri effettivi con rappresentanza delle minoranze), e il controllo delle Assemblee regionali, sia in sede di ricorso contro le decisioni delle G.P.A. sia in primo grado con facoltà ispettive sul funzionamento dei servizi provinciali e comunali.

Riguardo al problema della formazione degli organi rappresentativi della regione, si propone la elezione a suffragio universale diretto, con sistema proporzionale e collegi provinciali. L'organo di controllo sarebbe eletto in seno a collegi regionali dalle assemblee stesse.

Nei riguardi del problema dei rapporti tra lo Stato e la regione come organo politico costituzionale, auspicano i relatori piena indipendenza della Regione, pur ammettendo che l'esercizio della potestà legislativa da parte della stessa sia sottoposto al controllo di una Corte costituzionale centrale, e che l'espletamento dei poteri di controllo e vigilanza sugli enti locali minori sia soggetto a facoltà di ricorso dinanzi alle giurisdizioni amministrative da parte degli enti locali interessati.

La relazione conclude criticando la approvazione da parte del Governo del-

lo Statuto della regione Siciliana e di altri provvedimenti consimili, in quanto con ciò si viene a porre la futura Costituente di fronte a un fatto compiuto, pregiudicando un ulteriore esame completo e approfondito della questione da parte dell'Assemblea.

La seconda relazione, partendo dal presupposto che è utile l'esistenza nell'ordinamento amministrativo dell'Ente provincia, passa ad esaminare le eventuali riforme che bisogna ad esso apportare. Anzitutto, esclusa la possibilità di un pieno potere legislativo, si propone di attribuire alla provincia facoltà regolamentare per la disciplina dei servizi ad essa attribuiti e regolati dalla legge regionale, sotto il controllo degli organi regionali.

Nel campo dei servizi provinciali, la relazione propone: l'ampliamento delle funzioni della provincia in materia di opere pubbliche con l'assunzione della cura della viabilità, escluse solo le strade interne dell'abitato e le strade militari; in materia di assistenza, di sanità e igiene, l'accentramento nella provincia delle funzioni attualmente esercitate dai vari enti istituzionali e la provincializzazione degli ospedali; in materia di istruzione pubblica, oltre alle funzioni già spettanti alla provincia, la gestione diretta degli istituti di istruzione, con specifiche provvidenze destinate a consentire agli scolari meritevoli, l'accesso agli studi superiori.

Inoltre secondo la relazione la provincia potrebbe assumere in via facoltativa, iniziative particolari in materia di regolamentazione delle acque e di comunicazioni terrestri e fluviali.

Nel campo della finanza provinciale, posto il principio della molteplicità delle fonti tributarie, si propone poi un ordinamento tributario provinciale basato su:

a) sovrapposizione alle imposte erariali immobiliari;

b) sovrapposizione alle imposte mobiliari, ma anche in confronto dei redditi di capitale e cioè non solamente a carico dei redditi commerciali, professionali e agrari, come avviene attualmente;

c) partecipazione alle imposte indirette attraverso una addizionale provinciale delle imposte comunali di consumo.

Per quanto riguarda i controlli, infine, la relazione ne chiede l'attribuzione agli organi regionali, e, per quanto attiene ai provvedimenti di esecuzione dei servizi provinciali, la limitazione del controllo alla legittimità dei provvedimenti medesimi, escluso ogni sindacato di merito.

Nella terza relazione, prospettato lo stato disastroso dei bilanci provinciali, è criticato il provvedimento legislativo del 18-2-1946 n. 100, che ribadisce ancora una volta il sistema adottato dal regime fascista dei contributi integrativi da parte dello Stato, sistema che comportando l'assoggettamento dei bilanci delle provincie al Ministero dell'Interno e l'annullamento di ogni loro libera iniziativa è incompatibile con i principi di autonomia e di indipendenza a cui deve ispirarsi un governo democratico nell'ordinamento degli enti locali.

Occorrono quindi nuove provvidenze che consentano alla provincia di svolgere la loro attività in modo più regolare; per fare ciò è necessario ristabilire il rapporto e l'equilibrio tra le entrate e le spese, decuplicando le prime.

Per raggiungere questi intenti sem-

(continua a pagina 22)

Rassegna dei libri

Giovanni PERSICO - *La nuova magistratura* - Prefazione di V. E. Orlando (O. E. T. - Roma, s. d. 1944).

Alla soluzione del problema della riforma dell'ordinamento giudiziario, Giovanni Persico reca il contributo prezioso dell'esperienza d'un quarantennio di attività professionale e di intelligente studioso, con questa sua breve trattazione.

Due sono i principali criteri formatori di questo progetto di riforma: il primo è l'introduzione del sistema dell'elettività nella magistratura, l'altro il ripristino della funzione della giuria, con l'estensione della sua competenza a tutte le cause penali, eccettuate quelle demandate al pretore.

Suddivisa la Magistratura in tre distinte organizzazioni, l'Alta Corte di Giustizia, la Magistratura ordinaria ed il Consiglio di Stato, l'Autore ne tratta partitamente.

L'Alta Corte, supremo organo giudiziario dello Stato dovrà avere una triplice competenza: *ordinaria*, corrispondente a quella già determinata dallo Statuto albertino, *straordinaria-disciplinare*, in qualità di Supremo tribunale disciplinare per giudicare gli alti funzionari dello Stato ed *eccezionale*, in funzione di Corte d'Onore nei delitti contro l'onore, allorché l'offeso o l'offensore sia un alto funzionario dello Stato.

Più profonde riforme l'Autore propone per la Magistratura ordinaria, da dividere in due rami, il primo elettivo, il secondo dei magistrati di carriera. Il ramo elettivo sarà costituito dai giudici di pace e dai pretori civili e penali.

È evidente che l'esempio dell'ordinamento giudiziario dell'Inghilterra (ove, come è noto, sin dai tempi dei Plantageneti, uomini liberi erano chiamati ad esercitare giustizia) è stato presente alla mente dell'Autore; ma è pure evidente che all'Autore non è sfuggita la differenza profonda che corre tra le condizioni sociali dei due paesi: perciò egli introduce il principio elettivo con molte cautele, limitandolo solamente ai primi due gradini dell'ordinamento giudiziario, il giudice di pace ed il pretore civile, sia pure dotati di una competenza alquanto più estesa (da ritenersi anzi perfino eccessiva) di quella attribuita al giudice conciliatore e al pretore attuali, e con poteri di giudicare sia secondo diritto, sia *ex bono et aequo*.

Quanto alla giustizia penale, abolito il tribunale, lasciata pressoché intatta la competenza del Pretore, tutte le altre giurisdizioni di prima istanza dovranno essere devolute alla competenza della Corte provinciale d'Assise, che dovrà avere la sua base nella giuria nella sua nuova composizione, di *piccola giuria*,

formata da tre membri di cui due tecnici, e di *grande giuria* formata da cinque membri, di cui tre tecnici.

«Noi riteniamo che la giuria ad onta dei suoi inevitabili difetti, sia ancora la migliore istituzione per rendere giustizia nelle cause penali, e la recente esperienza della sua abolizione ha confermato il nostro giudizio» afferma, il Persico, purché, tuttavia, grandi cautele siano prese nella scelta dei giurati.

Ma non è a credere che il progetto del Persico si limiti alla creazione della magistratura elettiva e non voglia apportare sostanziali e opportune modifiche nel secondo ramo della magistratura ordinaria: i giudici di carriera. Il giudice di carriera prima di divenir tale dovrà compiere tre anni di pratica giudiziaria come addetto alla persona d'un giudice o consigliere, compiendo quegli studi teorici e pratici che gli vengono prescritti da colui che ben potrebbe chiamarsi il suo maestro di diritto.

Per quanto poi riguarda l'ordinamento territoriale, l'Autore che è uno dei più valenti studiosi e sostenitori del regionalismo, propone l'istituzione delle Corti superiori regionali, composte di una sezione civile e penale, con giurisdizione di seconda istanza e con giurisdizione amministrativa.

Il Consiglio di Stato poi dovrà riassumere le sue funzioni di consulenza del governo.

Il progetto del Persico, così delineato nelle sue grandi linee, è molto interessante, per quanto alcuni punti possono essere discussi: comunque, può essere considerato un utile inizio per la discussione dell'importantissimo problema della magistratura.

Giovanni CONTI - *Lo Statuto albertino commentato* - (Libreria politica moderna - Roma, 1945).

È una ristampa del noto libretto dell'autore repubblicano, pubblicato nel 1924. Si tratta di un commento esclusivamente politico alle norme statutarie, nel quale si pone in rilievo l'importanza politica che spettava secondo lo Statuto al capo dello stato monarchico: quindi un lavoro soprattutto di carattere storico-costituzionale, non privo di una certa efficacia di scrittura.

Ugo MENEGAZZI - *Lo Stato moderno e la costituzione* - (Edizioni Allegranza - Milano, 1945).

Altro libretto d'occasione, in cui si espongono in termini scolastici alcune nozioni relative allo stato, alla costituzione, ai rapporti tra stato e cittadini, e ad alcuni principii strutturali dello stato moderno.

Il libro espone in forma piana, e senza approfondimento, quelli che sono i frutti dell'insegnamento costi-

tuzionalistico italiano contrario al fascismo, senza tener conto di tutti i più recenti sviluppi scientifici della scienza costituzionalistica. Tuttavia come libro di informazione della problematica delle questioni che si presentano sulla nostra scena costituzionale, lo scritto può presentare qualche utilità.

Mario MATTEUCCI - *Le prospettive economiche della pace* - (Edizioni del Secolo - Roma, 1946).

Chiunque conosca l'importanza che ai fini della ricostruzione non solo italiana, ma europea, assumono i prestiti esteri, potrà immediatamente valutare l'importanza di questo lavoro, il cui A. è conosciuto per la sua particolare esperienza in tale ramo, avendo fatto parte fra l'altro, di un comitato di finanziari ed economisti eletto dalla S. d. N. per lo studio del complesso argomento. Quindi, più che di una disamina delle prospettive economiche della pace (e sotto questo aspetto, il titolo del volume non è stato opportunamente scelto) si tratta di una disamina, particolare, ma non per questo meno interessante, di quello che può sarà il contratto base in tema di finanziamenti internazionali: cioè, il mutuo.

Ovviamente, i prestiti possono essere stipulati direttamente fra gli Stati interessati, ovvero fra privati appartenenti a stati diversi: ovvero possono essere concessi da privati agli Stati (mutuatari). La prima forma di prestito resta fuori della presente indagine. Ma anche le altre due forme possono assumere caratteristiche tecniche diverse, fra le quali assume particolare importanza quella categoria di prestiti contratti da Stati, enti pubblici e società private a mezzo di pubblica emissione di titoli all'estero.

Esaminata la natura giuridica del prestito, la formazione del contratto, la esecuzione di esso e le conseguenze relative all'inadempimento (particolare importanza assume la discussione sulla interpretazione delle clausole contrattuali, quali la così detta clausola-oro e l'opzione di piazza), opportunamente l'A. rivolge il suo esame agli accordi di Bretton Woods, relativi alla costituzione del fondo monetario e della Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Ma se l'acuta indagine teorica si palesa di grande importanza anche nei riflessi pratici, portandosi su problemi che l'allacciamento dei rapporti finanziari internazionali rende quanto mai attuali ed interessanti, il non ultimo pregio del volume è offerto dalla vasta documentazione, fra cui spicca quella relativa ai piani monetari del Keynes e del White, agli accordi di Bretton Woods, alla legislazione sulla Import-Export Bank.

Una nota di Adriana Valori-Piperno accompagna opportunamente i documenti pubblicati.

Rassegna della stampa

LE GARANZIE COSTITUZIONALI

La più valida garanzia atta ad impedire che i principi posti in una costituzione siano violati, scrive M. Ruini (*L'Indipendente*, 22-30 dicembre 1945), si dovrebbe trovare nello spirito di libertà e disciplina dei cittadini e nel « diritto di resistenza ».

Quasi per definizione, prosegue l'autore, il sindacato di costituzionalità delle leggi richiede il funzionamento di una « magistratura » con caratteri giurisdizionali. Vi possono essere varie soluzioni del problema: 1°) affidare il sindacato alla magistratura ordinaria dei suoi gradi di ricorso (la cosiddetta « giurisdizione diffusa »; 2°) affidarlo direttamente all'organo supremo della magistratura ordinaria (« giurisdizione concentrata »); 3°) costituire un tribunale o una Corte speciale; 4°) deferire al tribunale o alla Corte oltre al sindacato vero e proprio anche altri compiti affini.

La violazione delle norme costituzionali assume diversi aspetti a seconda se viene compiuta dal potere esecutivo e dagli organi dell'amministrazione o dal Parlamento. Nel primo caso si dà luogo al sindacato generale di legittimità che in tutti i paesi compete alla magistratura ordinaria o a quella amministrativa. Nel secondo caso invece si attua il sindacato di costituzionalità in senso proprio e specifico. Il problema si pone con più rilievo negli Stati federali dove coesistono quattro gradi di norme (Costituzione federale, leggi federali, costituzioni dei singoli Stati, leggi dei singoli Stati), e si tratta di determinare i rispettivi limiti di competenza. Ma sorge anche negli Stati unitari, quando le norme costituzionali e le loro procedure di emanazione sono differenziate dalla legislazione ordinaria.

Il solo istituto incaricato del controllo di costituzionalità delle leggi che abbia dietro di sé una grande esperienza, è la Corte suprema federale degli Stati Uniti d'America. Essa ha una competenza di prima e di seconda istanza. Pronuncia in prima ed unica istanza, nelle controversie in cui è parte lo Stato federale, o nelle controversie tra singoli stati, tra uno stato e i cittadini; di un altro, tra cittadini di diversi stati. La sua competenza in ultima istanza è vastissima: ogni cittadino infatti può chiedere che essa riconosca la violazione di un suo diritto. La Corte decide solamente il caso singolo; non annulla la legge, ma, se dichiarata incostituzionale essa viene di fatto ritirata.

Nelle costituzioni del dopo-guerra ove si ricorre largamente all'istituzione di tribunali costituzionali il tipo americano non venne applicato. Era stato imitato in altri Stati americani, nel Canada e nell'Australia, sia pure con variazioni; non in Francia invece, ove è tuttora vivo il principio affermato in una legge del 1790 in base alla quale la magistratura non si deve immischiare nel potere legislativo. In Svizzera poi solo le leggi dell'Assemblee cantonali possono essere dichiarate inefficaci, sia dai tribunali cantonali, sia da quelli federali, al contrario di quanto avviene per le leggi della Assemblea federale che non possono essere sindacate da nessun giudice.

Nel dopo-guerra l'Austria fu la prima nazione che istituì un'Alta Corte di

giustizia costituzionale, con competenza a pronunciare sulla costituzionalità delle leggi, sia federali sia dei paesi, su domanda del governo federale o di quello di un paese o, in caso che la legge fosse base di decisioni di controversie particolari, di ufficio o su richiesta degli organi supremi della magistratura ordinaria e amministrativa. L'Alta corte giudicava anche di conflitti di competenza, di controversie elettorali, di responsabilità degli organi amministrativi: la sua pronuncia portava all'annullamento della legge dichiarata incostituzionale.

Anche in Cecoslovacchia l'Alta Corte costituzionale annullava la legge o l'ordinanza impugnata dalla Camera dei deputati, da quella dei senatori, dalla Dieta subcarpatica, dalle due corti supreme giudiziarie e amministrative e dal tribunale delle elezioni.

Dalla costituzione spagnuola del 1931 non risulta chiaro invece se le decisioni del tribunale delle garanzie costituzionali, pronunciate su istanza del Governo e dei giudici e di qualsiasi persona anche non lesa direttamente, avessero valore assoluto di annullamento.

Da questi modi di soluzione del problema, afferma l'autore, non si può tuttavia trarre ammaestramento per un paese che non abbia alcun precedente in materia, tanto più che, eccetto per il Nord America, l'esperienza è stata assai breve. In ogni modo non sembra che il sindacato di costituzionalità possa giungere sino alla misura di quello esercitato dalla Suprema Corte degli U. S. A., in quanto non sarebbe da noi ammissibile che la magistratura giudicasse nel merito della legge e applicasse criteri non sanciti dalla legge scritta. Una sentenza sul tipo di alcune di quelle pronunciate dalla Corte degli U. S. A., apparirebbe da noi in contrasto con lo stesso principio del sistema parlamentare e implicherebbe, come è stato detto, una abdicazione dei poteri legislativi. Il sindacato di costituzionalità, conclude l'autore, si esplica nell'impedire che il Parlamento violi la costituzione; ma deve attenersi a questo criterio senza aggungervene altri non scritti di equità e di giustizia. Resta poi fermo che il Parlamento può sempre regolarizzare una legge dichiarata incostituzionale, procedendo alla sua approvazione, nelle forme della revisione della costituzione.

L'idea di una Corte di giustizia costituzionale, capace di assicurare contro chiunque il rispetto delle norme della Costituzione, scrive L. Saracini (*La Diana*, 2 febbraio 1946), è naturalmente sconosciuta a quei sistemi costituzionali che non sono ispirati ai principi democratici e repubblicani e in cui la Carta non è formata dal popolo per elaborazione spontanea di principi teorici e di esperienze pratiche. In un sistema democratico e repubblicano la Corte di giustizia costituzionale è organo non solo opportuno ma assolutamente indispensabile. Basterebbe a giustificarne l'esistenza, la necessità di disciplinare i conflitti di competenza fra l'organo legislativo dello Stato e quello della regione. Ma la funzione della Corte non dovrà limitarsi a giudicare dei soli conflitti di competenza, in quanto oltre al generico sindacato di costituzionalità sulle leggi e sugli atti di governo, essa dovrà esercitare fun-

zioni consultive e penali di grande importanza. Se infatti la funzione della Corte costituzionale dovesse limitarsi al solo regolamento dei conflitti di competenza, tra i vari organi investiti di potere pubblico, basterebbe a soddisfare queste esigenze la Corte di Cassazione.

Alla Corte costituzionale dovrebbero spettare invece i seguenti compiti:

a) giudicare sui ricorsi di « incostituzionalità » delle leggi statali e regionali presentati dai governi o dalla assemblea delle Regioni, dal Governo centrale, dalle Camere, da altri enti o da semplici cittadini;

b) giudicare sui ricorsi di « incostituzionalità » degli atti e provvedimenti del governo nazionale e dei governi regionali (decreti) presentati dalle Camere, dalle Assemblee regionali, da enti e cittadini;

c) decidere sui conflitti di competenza legislativa e amministrativa fra lo Stato e le regioni o fra queste ultime;

d) giudicare sulla responsabilità penale del Presidente della Repubblica, dei ministri, dei senatori, dei deputati, dei membri del governo regionale, dei rappresentanti il governo centrale presso le Regioni, posti, nei modi di legge, in stato di accusa.

e) esprimere il parere vincolante sulla appartenenza o meno di una legge alla categoria « costituzionale » ed in genere su ogni questione di diritto e di prassi costituzionale che le venga sottoposta dal Governo dello Stato, dal Governo, dal Parlamento, dai Governi o dalle Assemblee Regionali.

Le norme dei vari procedimenti dovrebbero, naturalmente essere stabilite da una legge speciale.

Oggi che tanto si parla di Corti supreme di giustizia, scrive L. Einaudi (*Risorgimento liberale*, 12 maggio '46), giova esaminare l'unico esempio di Corte suprema che attraverso una lunga esperienza ha dimostrato di aver saputo esercitare il controllo sulla costituzionalità delle leggi: la Corte suprema degli Stati Uniti. Bisogna anzitutto notare che la costituzione del 1897 non parla in nessun luogo di una Suprema Corte costituzionale, limitandosi solamente a sancire l'istituzione di un tribunale ordinario supremo e di tribunali inferiori nel numero richiesto dalle esigenze che secondo il tempo si sarebbero potuto manifestare, e a sancire l'indipendenza dei giudici, anche per lo stipendio, dal potere pubblico. In secondo luogo, prosegue l'autore, va osservato che nella costituzione non vi è alcuna distinzione tra il giudice superiore e quello inferiore; tutti interpretano la legge, ciascuno nel proprio ambito. Se un cittadino ritiene che una legge federale o una legge di uno degli stati membri non debba essere applicata al suo caso particolare, perchè contraria alla costituzione, egli deve chiamare l'avvesario in giudizio davanti al suo giudice ordinario, superiore od inferiore a seconda della natura della controversia, la quale segue, come in tutti i paesi, il suo corso, giungendo, alla occorrenza, sino alla Corte suprema. La sentenza non ha però efficacia generale; non pone nel nulla la legge, pur facendo testo, data l'autorità da cui è emanata.

Occorre in terzo luogo esaminare come sia accaduto che tutti i giudici federali si siano arrogati, ciascuno nella propria sfera, il diritto di dichiarare che una data legge è in-

Costituzionale anche dopo molto tempo dalla sua approvazione. Questo diritto dei giudici, afferma l'autore, riposa nell'articolo 6 della costituzione, che fissa tre specie di leggi vigenti negli Stati Uniti:

— la Costituzione, legge perfetta per se stessa; i trattati, leggi perfette se negoziati dal presidente e approvati dal senato; la legge ordinaria, approvata dal congresso e sanzionata dal presidente. Questa ultima specie di legge tuttavia è legge soltanto se « emanata in applicazione della costituzione ». E' ovvio quindi, che qualunque giudice competente quando un cittadino fonda una sua pretesa su una legge la quale non è tale, perchè manca di uno dei requisiti essenziali, che è la conformità alla legge fondamentale, deve respingere la pretesa: la legge non esiste e non può quindi essere applicata.

Oltre che da queste parole contenute nella costituzione, prosegue l'oratore, il diritto dei giudici al sindacato sulle leggi è derivato anche dal costume. Chi avrebbe potuto impedire ai giudici italiani di dichiarare inapplicabili decreti, regolamenti e circolari emanati dal governo in isfregio od al di là delle norme contenute nello statuto e nelle leggi regolarmente approvate dal Parlamento e sanzionate dal re? Nessuno, salvo il giudice superiore, avrebbe potuto o potrebbe cassare le sentenze del magistrato inferiore; e chi avrebbe potuto o potrebbe cassare le sentenze della Corte di cassazione?

Negli Stati Uniti si dovette alla volontà del Primo presidente alla Corte suprema Marshall se il potere dei giudici poté affermarsi con tanta ampiezza.

Presidenti e Congresso si arresero solo quando videro che non esisteva alcun mezzo legale per resistere alle sentenze della Corte e che l'opinione pubblica sarebbe stata favorevole ai giudici. Tanto è vero che l'opinione pubblica rimase favorevole ai giudici anche quando questi diedero una interpretazione larghissima alle parole dell'emendamento secondo il quale: « nessuna persona può essere privata della vita, della libertà o della proprietà se non in seguito ad un giusto provvedimento di legge (*without due process of law*) ».

I giudici infatti interpretarono queste parole nel senso che qualunque legge può essere dichiarata incostituzionale quando essa violi i diritti naturali dell'uomo alla vita, alla libertà e alla proprietà. Ma non si può definire a priori questi diritti naturali. Cosicché mentre 100 anni fa i giudici respingevano tutte le leggi di protezione dei lavoratori, oggi al contrario essi guardano con occhi più benigni le leggi sociali. Tuttavia, conclude l'autore, il criterio informatore delle decisioni dei giudici è sempre lo stesso: tutelare il cittadino contro le usurpazioni improvvisate dei poteri legislativi ed esecutivo a danno di quelli che i giudici reputavano essere i suoi inviolabili diritti naturali.

Questa tutela dei cittadini compiuta dai giudici contro l'abuso della legge non è dunque negli Stati Uniti il frutto della creazione di una Corte delle guarentigie costituzionali. Il legislatore americano, essendo dotato di vera sapienza si limitò ad istituire un potere giudiziario indipendente e ad enunciare taluni principi generalissimi, interpretabili elasticamente col

Il nuovo Parlamento sovietico

Il Parlamento sovietico attuale comprende rappresentanti di ambo i sessi, appartenenti ad una cinquantina di nazionalità diverse.

Poichè l'età di eleggibilità è stata portata a 23 anni, il nuovo Consiglio supremo, pur rimanendo fondamentalmente una assemblea di uomini giovani, non conta più fra i suoi membri giovani di 18-20 anni come si era verificato nel 1937. I deputati al di sotto dei 30 anni sono poco numerosi. Difatti in seno al Consiglio delle nazionalità ve ne sono soltanto 89, mentre gli uomini dai 30 a 50 anni sono in numero rilevante, e precisamente 485 su un totale di 657; 26 deputati sono di età superiore ai 60.

In definitiva, si tratta ora di un organismo i cui membri sono uomini più maturi e dotati di maggior esperienza, nei confronti dei loro colleghi del 1937.

Un'altra notevole differenza è data dalla presenza di un maggior numero di donne: 277 invece di 187 e, come nove anni or sono, si riscontra una percentuale femminile più forte nel Consiglio delle nazionalità.

Queste rappresentazioni sono tratte da tutti gli ambienti sociali; dall'operaia di fabbrica alla presidentessa di un *kolkos* e dall'artista di teatro all'ingegnere.

In base alla statistica ufficiale, i deputati vengono classificati in tre grandi categorie, e precisamente: operai, contadini ed intellettuali. Vi sarebbero quindi 511 operai, 349 contadini e 469 membri delle professioni liberali. E' da osservare però che, in seno al Consiglio supremo, soltanto un ristrettissimo numero di operai lavora effettivamente in fabbrica e lo stesso dicasi per i contadini dediti al lavoro dei campi.

A questo punto, è necessario fare una distinzione fra origine sociale e professione.

Questi deputati « operai » o « contadini » nella loro maggioranza non sono che funzionari statali o del partito. Essi coprono una carica nei diversi rami dell'amministrazione pubblica e nelle organizzazioni sociali. Lo stesso dicasi dei membri delle « professioni liberali » i quali, in ultima analisi, potrebbero definirsi i « funzionari » delle arti, della scienza e della letteratura.

E' anche interessante osservare che le diverse repubbliche federate e autonome sono ben lungi dall'essere rappresentate da deputati « regionali » nel Consiglio delle nazionalità. Difatti, esaminando l'elenco dei

mutar dei tempi ed atti a difendere l'uomo contro la tirannia dell'uno, dei pochi, dei molti. Alcuni pochi uomini chiamati a sedere al banco della Corte suprema diedero a quelle poche parole, che in altri paesi sarebbero parse men che nulla, una forza stupenda, dinanzi alla quale si inchinano presidenti, camere, senati e popoli.

deputati del Consiglio delle nazionalità, si rimane colpiti dal gran numero dei membri puramente russi che vi si trovano.

Circa la composizione politica del nuovo Consiglio supremo, taluni ritenevano che il numero dei deputati « senza partito » sarebbe stato superiore a quello del 1937. Per contro, mentre nove anni or sono il loro numero era di 273 su un totale di 1143, oggi sono 254 per un'Assemblea di 1339 membri. Questo è sintomo di un sensibile rafforzamento dell'elemento comunista puro nel Parlamento sovietico.

In definitiva il gruppo dei « senza partito » è in via di scioglimento; difatti tutti i deputati appartenenti ad esso chiedono di essere ammessi nel partito.

E' probabile che verrà il giorno in cui il Consiglio supremo si trasformerà in un'Assemblea comunista integrale ed i 190 milioni di cittadini dell'URSS verranno politicamente rappresentati dai 6 milioni circa di membri del partito.

(Da un articolo di André Pierre sul « Monde » del 27 marzo).

Il Congresso Nazionale delle provincie d'Italia

(continuazione da pagina 19)

bra più opportuno, la relazione afferma, preferire al sistema dell'istituzione di nuovi tributi a favore delle provincie, il sistema di valersi di quelli già esistenti e, precisamente, sia con l'aumentare l'aliquota dell'addizionale della imposta comunale sulle professioni, industrie e commercio, sia, e ciò potrebbe dare un maggior gettito, con l'aggiunta di una lieve addizionale sulla imposta generale sull'entrata istituita con D.L. 9-1-1940, n. 2. Questa addizionale mentre non sarebbe sentita gran ché dal contribuente, darebbe invece alle provincie un gettito sicuro e sufficiente ai loro bisogni attuali e futuri.

Con ciò, conclude la relazione, la finanza provinciale troverebbe il suo temporaneo equilibrio ed assetto, e la Provincia potrebbe attendere con tranquillità al suo normale andamento, sino alle riforme più profonde e generali che potrà apportare a tutto l'ordinamento dello Stato l'Assemblea Costituente.

La quarta relazione infine, fa voti affinché dal congresso di Firenze sia ricostituita l'Unione nazionale delle Provincie d'Italia, soppressa dal fascismo nel 1928. In favore della ricostituzione dell'Unione si sono già pronunciate la quasi totalità delle deputazioni provinciali.

A prescindere dalla sorte che potrà toccare all'ente provincia, l'Unione, afferma la relazione, potrà collaborare in questo periodo allo studio ed alla trattazione dei complessi problemi che dovranno essere affrontati e risolti a tal fine, eventualmente in collaborazione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Alla relazione è allegato un progetto di statuto dell'Unione.

VOTI - PROPOSTE - OPINIONI

Regione e provincia

Il Consiglio Generale dell'Associazione tra i dipendenti dall'Amministrazione Provinciale di Palermo convocato straordinariamente in data 3 maggio c. a. ha, ad unanimità, approvato il seguente ordine del giorno:

Il Consiglio, considerato che in virtù dell'art. 15 del « Progetto di Statuto della Regione Siciliana » approvato dalla Consulta Regionale nel corso della V sessione, e dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 marzo 1946 ed in atto sottoposto ad esame, per il parere, da parte della Consulta Nazionale, l'Ente Provincia viene soppresso nell'ambito dell'ordinamento regionale dell'Isola;

Ritenuto che la tendenza abolizionista minaccia con minore urgenza, ma in egual misura, anche le altre Consorelle d'Italia;

Considerato che un indizio di tale pregiudizievole tendenza si riscontra, fra l'altro, nel progetto di sottrarre alla competenza delle Province la manutenzione delle strade provinciali per deferirla ad un Ente in corso di istituzione che dovrà assumere le funzioni della cessata A. A. S. S.;

Considerato che la progettata soppressione dell'Ente Provincia, oltre ad attuare, senza plausibili motivi, una sostanziale riforma del patrio ordinamento amministrativo di cui sono intuibili a priori le conseguenze in pregiudizio del soddisfacimento delle esigenze locali, determina sin da ora una situazione di giustificata incertezza nei confronti dei dipendenti della Provincia in relazione al loro avvenire dopo lunghi anni di fedele e misconosciuto servizio;

Delibera: 1) Far voti presso tutte le Autorità ed organi competenti perchè:

a) l'esame del provvedimento nei confronti delle Province siciliane venga deferito all'apposita Commissione per la riforma dell'Amministrazione salvo sanzione dell'Assemblea costituente dello Stato;

b) che l'Ente Provincia, per le ottime prove date in tanti decenni di apprezzata attività nell'interesse della collettività provinciale, venga non solo conservato, ma anzi potenziato, nell'ambito degli eventuali ordinamenti autonomi regionali.

2) Rivolgere un appello:

a) all'« Unione delle Province d'Italia » perchè voglia, come in passato, assumere la tutela delle aspirazioni e degli interessi delle Province della Sicilia in vista delle determinazioni che potranno essere adottate nei loro confronti;

b) alla Deputazione Provinciale di Firenze perchè, quale promotrice del Congresso Nazionale delle Province d'Italia, voglia porre all'o. d. g. del Congresso stesso il grave ed urgente problema della sorte delle Consorelle dell'Isola;

c) alla Federazione Nazionale Dipendenti Enti Locali perchè voglia, per quanto di sua competenza, rappresentare agli organi governativi responsabili la situazione che si verrebbe a determinare nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni Provinciali della Sicilia in dipendenza della progettata soppressione degli enti medesimi;

d) a tutti i colleghi delle Province Siciliane perchè, allo scopo di attuare un'azione solidale e concorde, vogliano votare ordini del giorno che esprimano il loro rammarico e la loro preoccupazione derivanti dalla progettata abolizione delle rispettive Amministrazioni;

3) Inviare copia del presente o. d. g. a tutte le Autorità, Enti ed organi interessati dandone la massima diffusione a mezzo della stampa e della radio.

Gli Evangelici d'Italia

Il Centro Evangelico di cultura invita il seguente manifesto:

Italiani, Fino alla metà del secolo scorso la libertà religiosa era in Italia totalmente sconosciuta e dopo il 1848 i culti non cattolici furono appena tollerati nel quadro dello Stato dichiaratamente confessionale.

I governi liberali succedutisi fino all'avvento del fascismo cercarono di attuare i principi essenziali della libertà religiosa; senonchè le leggi emanate nel 1929, in dipendenza dei Patti Lateranensi, segnarono — e segnano tuttora — un ritorno verso posizioni di confessionalismo retrivo che si sperava fossero tramontate per sempre anche in Italia.

Per la dignità stessa del nostro Paese, noi Cristiani Evangelici d'Italia desideriamo porre dinanzi al Popolo e alla Costituente il problema della libertà religiosa in tutta la sua gravità. La vergogna della disparità di trattamento dei cittadini di fronte alle leggi deve cessare, affinchè le esigenze di ogni fede possano manifestarsi senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Italiani, poichè non può sussistere autentica libertà umana, civile e politica, se non sul fondamento della libertà religiosa uguale per tutti, occorre eliminare ogni residuo del vecchio Stato confessionale. Pertanto noi Cristiani Evangelici rivendichiamo i seguenti principi:

1) **La piena e completa libertà di coscienza e di religione** e quindi libertà assoluta di associazione, discussione, stampa e propaganda per tutti, in modo che ciascuno - se credente - possa adorare Dio e testimoniare della Sua verità secondo le indicazioni della propria coscienza;

2) **L'assoluta indipendenza di tutte le Chiese dallo Stato**, per cui l'apertura dei templi, le riunioni religiose, la nomina dei ministri di culto, l'ordinamento degli enti ecclesiastici e l'espletamento della loro attività, avvengano in piena libertà, nell'ambito del diritto comune;

3) **La neutralità religiosa**, che non è professione di ateismo, ma imparzialità dello Stato, non confessionale e libero da ogni ingerenza ecclesiastica. Alla parità dei culti ed alla eguaglianza dei cittadini indipendentemente dal culto professato, consegue la libera attività delle Chiese, la laicità della scuola pubblica e la libertà dell'insegnamento religioso privato.

Nella libertà e nella parità nessuno è diminuito nei suoi diritti, ma ciascuno vive nel mutuo rispetto di tutte le esigenze spirituali.

Roma, 20 maggio 1946.

Una proposta di Costituzione

Da una « Proposta di Costituzione » inviata dal sig. Luciano Di Brai (Ampezzo Carnico - Udine). La proposta s'ispira ai seguenti principi informativi:

— I cittadini fanno parte sia di una entità a carattere politico-etnico-nazionale, sia di una organizzazione con aspetto economico-professionale, perciò la loro attività, i loro diritti e doveri, la loro vita devono essere tutelati, regolati e guidati sotto questo duplice aspetto...

— L'amministrazione pubblica dovrà essere decentrata, elastica, pronta, ed a diretta conoscenza dei problemi locali. Nello stesso tempo sarà indispensabile mantenere un collegamento semplice e rapido fra gli organi amministrativi centrali e quelli periferici...

— Lo Stato sarà diviso in Regioni (gruppi di province e cioè regioni a carattere storico-economico) e queste in comuni. Parecchi Stati potranno formare una Federazione di Stati...

Organi principali della Regione, il Consiglio Regionale dei cittadini e il Consiglio Regionale delle professioni. Il primo, formato attraverso le elezioni politiche, il secondo attraverso le elezioni economiche. Mentre nelle elezioni politiche sono elettori tutti i cittadini (maschi e femmine) che abbiano compiuto il 21. anno di età (interessante la proposta di concedere al capo famiglia tanti mezzi voti quante sono le persone a suo carico che non hanno diritto al voto), nelle elezioni economiche godono del diritto elettorale tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni e che svolgano un'attività nel campo economico in una delle 12 categorie nelle quali viene suddiviso il campo del lavoro.

Al governo centrale dello Stato sono rappresentati i Consigli Regionali dei Cittadini in ragione di un ventesimo circa dei loro membri; il complesso di questi rappresentanti costituisce la Rappresentanza Nazionale dei Cittadini.

Anche i Consigli Regionali delle professioni sono rappresentati al Governo Centrale nella Rappresentanza Nazionale delle Professioni.

Funzioni principali della Rappresentanza Nazionale dei Cittadini quelle di amministrare lo Stato nominando i vari Ministri, di emanare leggi sui problemi a carattere nazionale e di approvare o meno le deliberazioni della Rappresentanza Nazionale delle professioni; quest'ultima ha, invece, il compito di proporre leggi di carattere economico d'importanza nazionale e di trattare tutti i problemi inerenti al lavoro, alla previdenza e all'assistenza lavoro, della previdenza e all'assistenza sociale e sanitaria.

Funzioni rispettivamente analoghe (limitatamente alle questioni di carattere regionale) hanno i Consigli Regionali dei cittadini e quelli delle professioni.

Questo Bollettino non ha carattere ufficiale e pertanto non importa alcuna responsabilità del Governo

Redattore resp. TRENZIO MARFORI

Stab. Tip. UESISA Via IV Novembre 149 - Roma

LIBRI PER LA COSTITUENTE

TESTI E DOCUMENTI COSTITUZIONALI

Il Ministero per la Costituente presenta una collana di Testi e Documenti Costituzionali, diretta da Giacomo Perticone (editore Sansoni - Firenze, Roma). La collana comprende oltre 30 volumetti, dedicati alle leggi elettorali dei principali Paesi.

La collana ha un duplice scopo: quello di portare alla conoscenza di un pubblico di lettori non specializzati le leggi fondamentali dei maggiori Stati, e quello di orientare l'opinione pubblica italiana in questa fase decisiva della nostra vita politica.

Gli Statuti, le Costituzioni e le Dichiarazioni dei Diritti costituiscono nello stesso tempo i principi fondamentali sui quali si è storicamente consolidato il regime di vita pubblica e l'impegno d'onore dei governi e delle classi dirigenti di orientare secondo questi principi l'evoluzione degli istituti giuridici dei diversi paesi.

La collana può offrire termini di paragone e d'orientamento, spunti di critica e tesi chiarificatrici, capaci di rendere più consapevole la scelta in cui il popolo italiano si è oggi impegnato.

La collana dedica i suoi primi volumi alle Costituzioni italiane del periodo della Rivoluzione francese e del '48 ed allo Statuto Albertino, che è certamente la premessa del nostro attuale sistema politico. Seguono esposizioni e traduzioni dei principali ordinamenti costituzionali, i quali offrono la più interessante tipologia che dalla fine della prima guerra mondiale si è venuta compiendo sulla base delle esperienze politiche e sociali di quasi tutti i paesi del mondo.

LA COSTITUZIONE INGLESE, a cura di Luigi R. LETTIERI - Vol. di pagg. 152 L. 80

I più noti documenti costituzionali inglesi, che da circa un millennio testimoniano l'alta esperienza civile del popolo britannico, sono qui raccolti dall'A. che fa precedere ad essi una lunga introduzione storico-giuridica.

La mancanza di una vera e propria carta costituzionale, il complesso e singolare carattere del diritto britannico, che per la sua capacità di sviluppo e di adeguamento alle sempre rinnovantesi esigenze politiche e sociali della Nazione, è il più vicino al diritto romano, rendono quanto mai interessante l'esame dell'ordinamento costituzionale di quella che è stata felicemente definita la repubblica monarchica di Gran Bretagna.

IL SISTEMA ELETTORALE INGLESE, a cura di Giacomo PERTICONE Jr. - Vol. di pagg. 186 L. 125

Il sistema elettorale inglese costituisce uno degli esempi più tipici dell'attaccamento del popolo britannico alle sue tradizioni democratiche e della capacità delle istituzioni, uscite da determinate situazioni storiche, ad affrontare le nuove esperienze e le nuove esigenze del tempo. Il principio maggioritario, che sta ancora a base di questo sistema, ha resistito a tutte le critiche, appoggiandosi non tanto su ragioni teoriche, quanto sull'impegno dei vari partiti a considerare decisivo il titolo della semplice maggioranza per il governo del paese.

LA COSTITUZIONE DELLA CECOSLOVACCHIA, a cura di Giovanni SALEMI j. - Vol. di pagg. 116 L. 70

Sorto in un momento particolarmente importante per l'evoluzione del diritto internazionale moderno, lo Stato della Repubblica cecoslovacca ha un ordinamento costituzionale che, oltre a soddisfare le esigenze etniche, linguistiche, culturali e religiose delle diverse nazionalità che lo compongono, rappresenta la coscienza del valore dell'ordine nuovo stabilito in Europa dopo la guerra 1914-1918.

LA LEGGE ELETTORALE CECOSLOVACCA, a cura di Costantino MORTATI - Vol. di pagg. 92 L. 53

La legge elettorale che qui si presenta risulta da una profonda, dotta ed accuratissima elaborazione e svolge, con rigorosa consequenzialità logica e con l'applicazione di congegni originali e particolarmente adatti agli scopi che si volevano raggiungere, principi che si consideravano essenziali alla struttura del nuovo Stato e che, come tali, avevano trovato la loro solenne consacrazione nella costituzione. Se se ne volesse rappresentare il significato d'insieme, coglierne il tratto che la caratterizza rispetto alle varie regolamentazioni della stessa materia, realizzate nell'Europa continentale nell'epoca contemporanea, si dovrebbe dire che essa attua uno dei tipi più perfezionati di rappresentanza organica.

LA LEGISLAZIONE ELETTORALE BELGA, a cura di DANILO DE' COCCI - Vol. di pagg. 185 L. 100

Il testo della legge elettorale belga, che qui si presenta integralmente tradotto, è preceduto da un'ampia introduzione storico-giuridica.

L'importanza che la storia costituzionale belga ha nel quadro dell'evoluzione del diritto pubblico moderno, trova anche conferma in questa legge elettorale, la cui struttura tipica ne fa un documento assai notevole nella pubblicistica contemporanea.

LA LEGGE ELETTORALE DELL'IRLANDA (Eire), a cura di Gaspare AMBROSINI - Vol. di pagg. 167 L. 110

Il sistema elettorale dell'Irlanda indipendente costituisce un documento assai notevole e un'esperienza che giova presentare al lettore italiano nel testo, fedelmente tradotto, della legge, che ha fatto le sue prove, in situazioni storiche molto complesse. La delicatezza del congegno elettorale va messa nel debito rilievo, come fa l'autore nella chiara introduzione di questo volumetto.

LA COSTITUZIONE E IL SISTEMA ELETTORALE FINLANDESI, a cura di Carlo LAVAGNA - Vol. di pagg. 136 L. 85

Le vicende quanto mai complesse della storia costituzionale della Finlandia, dall'unione con la Russia alla proclamazione dell'indipendenza, sono esposte dall'A. come introduzione al testo della costituzione finlandese del 17 luglio 1919 e della legge elettorale del 1935.

E' la prima pubblicazione integrale in una lingua occidentale del testo della legge elettorale finlandese, che costituisce uno dei sistemi più interessanti di campagne elettorali vigenti.

IL SISTEMA ELETTORALE SOVIETICO, a cura di Tomaso NAPOLITANO - Vol. di pagg. 101 L. 70

La legge elettorale dell'U.R.S.S. fa corpo con la Costituzione dello stato sovietico, che si pubblica anche in questa Collana.

Si è voluto dare, con una accurata traduzione di questi documenti, accompagnata da ampi studi introduttivi, una informazione sicura per un giudizio obiettivo su l'esperienza costituzionale e politica del grande popolo slavo.

LA COSTITUZIONE DELL'U.R.S.S., a cura di Gaspare AMBROSINI - Vol. di pagg. 138 L. 115

La Costituzione di Stalin del '36, con i successivi aggiornamenti, costituisce uno dei diritti più notevoli nella storia del diritto pubblico contemporaneo. Indipendentemente dal suo significato politico, qui si vuol mettere in rilievo i caratteri tecnico-giuridici della Costituzione comunista vigente, illustrati in questo volumetto.

Oggi che l'esperienza russa si allarga verso occidente, è opportuno far conoscere il documento fondamentale, in cui essa ha trovato la sua sistemazione.

LA COSTITUZIONE DI WEIMAR, a cura di Costantino MORTATI - Vol. di pagg. 153 L. 120

La Costituzione di Weimar rappresenta uno dei prodotti più maturi del diritto pubblico europeo, nella crisi del primo dopoguerra.

La fisionomia del nuovo Stato tedesco repubblicano si riassume nelle linee della democrazia costituzionale, che parve instaurata, dopo una terribile prova, coi caratteri della stabilità e della coerenza interna di tutti i rapporti di potere e di funzione.

Soffocata dalla dittatura nazista, la Costituzione di Weimar si può ancora oggi considerare un documento di alto rilievo scientifico e storico.

IL SISTEMA ELETTORALE DANESE, a cura di Giorgio TUPINI - Vol. di pagg. 152 L. 90

La legge elettorale danese viene commentata e tradotta in italiano per la prima volta.

Le elaborate modalità di applicazione del sistema proporzionale, la pluralità dei criteri adottati e la posizione fatta ai Partiti conferiscono alla legge qui pubblicata un non comune interesse scientifico e pratico.

I VOLUMI SONO IN VENDITA IN TUTTE LE LIBRERIE